



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

**IL CODICE DELLA CRISI E IL  
FUNZIONAMENTO DEGLI OCRI**

Prof. Raffaele Lener

---

RELATORE

Giorgia Bersani (218071)

---

CANDIDATO

Anno accademico 2019/2020

## **INDICE**

<i>Introduzione</i> .....	3
---------------------------	---

### **CAPITOLO PRIMO - Dalla Legge Fallimentare al nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

1.1 La crisi d'impresa e le procedure concorsuali.....	4
1.1.1 Il fallimento.....	5
1.1.2 Il concordato preventivo.....	7
1.1.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti.....	8
1.1.4 La liquidazione coatta amministrativa.....	9
1.1.5 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi..	10
1.2 I motivi della riforma.....	13
1.2.1 La Raccomandazione n.135/2014 della Commissione Europea...	14
1.2.2 Il Regolamento n.848/2015.....	17
1.3 La Legge delega n.155 del 19 ottobre 2017.....	25
1.3.1 Principi generali del nuovo Codice e principali novità della riforma.....	27
1.4 Le norme del nuovo Codice di immediata entrata in vigore.....	31
1.4.1 Differimento dell'entrata in vigore del nuovo Codice previsto dall'art. 5 del Decreto legge n.23 del 2020.....	33

### **CAPITOLO SECONDO - La gestione della crisi.**

2.1 L'adeguata organizzazione aziendale: procedure e protocolli di gestione e rinforzata vigilanza.....	36
2.2 I modelli di organizzazione aziendale: rilevanza dei "Modelli" ex D.Lgs. 231/2001.....	38
2.3 La gestione della crisi.....	41
2.3.1 Indicatori della crisi e procedure di allerta.....	43

**CAPITOLO TERZO - Il ruolo della Camera di Commercio ed il funzionamento dell'OCRI.**

3.1 Ruolo delle Camere di Commercio.....	50
3.2 Attivazione e funzionamento dell'OCRI.....	52
3.3 Nomina e composizione dell'OCRI.....	53
3.4 Operatività dell'OCRI.....	55
<i>Conclusioni</i> .....	60
<b>Bibliografia</b> .....	62
<b>Sitografia</b> .....	62
<b>Riferimenti normativi</b> .....	66

## *Introduzione*

Alla luce dei particolari momenti di difficoltà che non solo l'Italia ma anche il resto del mondo ha vissuto nel XXI secolo, a partire dalla Grande recessione del 2008 fino alla pandemia da SARS-CoV-2 dell'anno in corso e che ha avviato molti Paesi ad una fase di declino, per alcuni rivelatasi irreversibile, il legislatore ha ritenuto indispensabile porre l'attenzione sulle imprese, motori della nostra economia, cercando di salvaguardarne l'integrità.

L'espansione a macchia d'olio di questi eventi è dovuta principalmente al fenomeno della globalizzazione che ha permesso una repentina intensificazione di scambi economico-commerciali ma anche di investimenti su scala mondiale che hanno incanalato la maggior parte dei Paesi ad un processo di internazionalizzazione, il quale però in circostanze di questo tipo si è rivelato rovinoso.

Sulla base di tutte queste evenienze è risultato necessario operare anche in materia legislativa per sopperire alla sempre più imminente esigenza di un allineamento delle diverse normative.

Il risultato di questo lungo e macchinoso percorso conclusosi con la Riforma in materia concorsuale, che sarà oggetto di studio in tutti e tre i capitoli, è il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui *ratio* è quella di assicurare ad ogni impresa una continuità aziendale prediligendo strumenti prospettici che puntano all'emersione anticipata dell'eventuale stato di difficoltà e al risanamento.

Il fulcro della ricerca, che ha trovato espressione nella mia tesi, è il passaggio da uno stato di normalità aziendale, il c.d. *going concern* ad un'ipotesi di liquidazione, c.d. *break up*, in tutte le sue fasi, a partire dalla rilevazione iniziale dello stato di crisi e le misure da attuare per una tempestiva emersione dello stesso, alla gestione della fase centrale e all'importanza degli strumenti di risanamento, al coinvolgimento di organi opportunamente predisposti, il tutto in una visuale a carattere prudenziale che si modella perfettamente sul contesto economico-sociale di oggi.

## CAPITOLO PRIMO

### Dalla Legge Fallimentare al nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

#### 1.1 La crisi d'impresa e le procedure concorsuali

L'espressione "crisi d'impresa" fa riferimento ad uno stato di grave perturbazione delle condizioni di salute aziendale che solitamente si associa alla persistente perdita di valore economico del capitale dell'impresa e all'incapacità della stessa di assicurarsi una continuità aziendale<sup>1</sup>.

Lo stato di crisi rappresenta il risultato ultimo di una situazione patologica aziendale, denominata declino, che si traduce sul piano operativo in uno squilibrio dei flussi finanziari che conducono l'impresa ad una crisi di liquidità, difficoltà nell'accesso al credito e perdita di fiducia da parte degli stakeholders aziendali<sup>2</sup>.

Il processo di depauperamento di valore economico connesso alla crisi può manifestarsi in maniera progressiva, attraverso un crescente peggioramento di dimensioni critiche all'operatività aziendale, o in maniera repentina, a causa di eventi interni (es. inadeguatezza della Corporate Governance, inefficienze della struttura aziendale, elevato indebitamento ecc.), esterni (es. incertezza, situazione economica e finanziaria generale, politica del territorio, crisi di settore ecc.), temporanei, se causati da periodi di difficoltà o irreversibili, ovvero tali da compromettere l'operatività futura dell'impresa<sup>3</sup>.

La presenza di questi eventi, oltre a minare l'equilibrio dell'impresa, impossibilitata ad adempiere in tutto o in parte le obbligazioni assunte, può innescare una serie di dissesti a catena, il c.d. "effetto domino", in grado di generare gravi conseguenze per l'ordinato svolgimento della vita economica non solo dell'impresa stessa, ma "a cascata", indurre all'insolvenza anche

---

<sup>1</sup>T. Pencarelli "*Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*"

<sup>2</sup>A. Falini "*La crisi d'impresa e le sue cause: un modello interpretativo*".

<sup>3</sup> T. Pencarelli "*Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*"

altri operatori, coinvolgendo settori più ampi, come ad esempio quello occupazionale, bancario e assicurativo ecc... , in aree geografiche di competenza e non<sup>4</sup>.

Questo, il quadro generale all'interno del quale il legislatore ha deciso di intervenire predisponendo una serie di procedure, definite procedure concorsuali, che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rapporti con i creditori, tutelandoli.

La principale disciplina delle procedure concorsuali è contenuta nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (c.d. Legge fallimentare).

Ciascuna procedura concorsuale presenta degli aspetti peculiari che la differenziano dalle altre, in termini di: presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione, finalità specificamente perseguita e strumenti giuridici utilizzati, autorità investita della procedura.

Nonostante questo però esse condividono delle caratteristiche comuni che è importante sottolineare: sono procedure generali e collettive perché coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e non solo i singoli beni, e tutelano tutti i creditori dello stesso assicurando la *par condicio creditorum*<sup>5</sup>, ovvero la parità di trattamento.

### **1.1.1 Il fallimento**

L'archetipo delle procedure concorsuali è senza ombra di dubbio il fallimento. Il fallimento può essere definito come una procedura liquidatoria, instaurata in caso di insolvenza<sup>6</sup> dell'imprenditore commerciale<sup>7</sup> al fine di appurare l'inabilità dello stesso di adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei diversi creditori, con il fine di liquidare il patrimonio

---

<sup>4</sup> G. Brancadoro "Crisi sistemiche e rilevanza giuridica delle discipline delle crisi d'impresa"

<sup>5</sup> "I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche" - art. 2741 c.c.

<sup>6</sup> art. 5 legge fallimentare

<sup>7</sup> "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti" – art. 2195 c.c.

dell'impresa e assegnare il ricavato ai diversi creditori secondo il principio della parità di trattamento di cui sopra.

I tre presupposti che devono sussistere affinché il tribunale possa dichiarare fallito l'imprenditore sono:

- 1) Un presupposto soggettivo: la qualità di imprenditore commerciale
- 2) Un presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza dell'imprenditore
- 3) Il superamento di almeno uno dei tre limiti dimensionali fissati dall'art.1, 2° comma, legge fallimentare.

L'avvio del processo di fallimento ha inizio con la richiesta di dichiarazione di fallimento su ricorso<sup>8</sup> del debitore<sup>9</sup>, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero<sup>10</sup>.

Diversamente, non può essere dichiarato d'ufficio dal tribunale come prevedeva invece l'ordinamento italiano a seguito della sentenza n.3472/2011 Cass. Civ.

Una volta acquisita l'istanza, la documentazione e verificata l'esistenza dei presupposti di cui sopra, la competenza ad emanare la sentenza dichiarativa di fallimento<sup>11</sup> spetta al tribunale<sup>12</sup> del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e di amministrazione della stessa.

Gli organi coinvolti nello svolgimento delle attività previste dalla procedura fallimentare, oltre al tribunale, sono:

- 1) Il giudice delegato<sup>13</sup>, che vigila sul corretto svolgimento della stessa
- 2) Il curatore<sup>14</sup>, che si occupa di amministrare il patrimonio fallimentare e porre in essere tutte le operazioni delle funzioni ad esso attribuite

---

<sup>8</sup> art. 6 legge fallimentare

<sup>9</sup> Nel caso in cui sia l'imprenditore stesso a richiedere il proprio fallimento, egli è obbligato al rispetto degli obblighi dettati dall'art. 14 della legge fallimentare

<sup>10</sup> Nei due casi elencati nell'art. 6 della legge fallimentare: *“quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero la fuga dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”*

<sup>11</sup> Secondo il procedimento disposto dall'art. 15 della legge fallimentare

<sup>12</sup> art. 9 legge fallimentare

<sup>13</sup> art. 25 legge fallimentare

<sup>14</sup> artt. 27-30-31 legge fallimentare

3) Il comitato dei creditori<sup>15</sup>, composto da tre o cinque membri scelti fra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti.

Una volta emessa la sentenza di dichiarazione di fallimento, notificata al debitore, comunicata ai creditori e al pubblico ministero e annotata nel registro delle imprese, essa inizia a produrre effetti.

Il primo effetto è quello dell'apertura della procedura fallimentare che si articola in tre fasi di cui è a capo il curatore: accertamento del passivo<sup>16</sup>, liquidazione dell'attivo<sup>17</sup> e ripartizione dell'attivo<sup>18</sup>.

La procedura si chiude infine, oltre che per concordato fallimentare, per mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo, pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo, per ripartizione integrale dell'attivo o per impossibilità di continuare utilmente la procedura per insufficienza dell'attivo<sup>19</sup>.

### **1.1.2 Il concordato preventivo**

La seconda procedura concorsuale disciplinata dal Regio decreto 267/1942 è il concordato preventivo.

Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore che si trova in stato di difficoltà economica<sup>20</sup>, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso la predisposizione di un piano che regoli i propri rapporti con i creditori e destinato a soddisfarli anche se non integralmente.

Tale strumento costituisce un beneficio concesso all'imprenditore per favorire la composizione della crisi mediante una soluzione concordata con i creditori liberandolo definitivamente per la parte eccedente la percentuale

---

<sup>15</sup> artt. 40-41 legge fallimentare

<sup>16</sup> artt. 92-93-94-95-96-97 legge fallimentare

<sup>17</sup> artt. 104-104 bis-104 ter legge fallimentare

<sup>18</sup> art.110 legge fallimentare

<sup>19</sup> art.118 legge fallimentare

<sup>20</sup> Il concordato preventivo ha subito diverse modifiche nel corso del tempo; in particolare il d.l. 14-3-2005, n.35 ha modificato il *presupposto oggettivo* del concordato preventivo, che non è più solo lo stato di insolvenza, bensì uno stato di crisi



concordataria nonché il vantaggio di evitare gli effetti personali patrimoniali e penali del fallimento.

La procedura ha inizio con la presentazione della domanda di ammissione<sup>21</sup> del debitore presentata con ricorso al tribunale fallimentare. La domanda può essere presentata completa della proposta concordataria o con riserva e viene pubblicata d'ufficio nel registro delle imprese.

Pervenuta la domanda di ammissione al tribunale, egli svolge un controllo preliminare finalizzato ad accertare se sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'ammissione alla procedura.

In caso di esito positivo, emanato con decreto, il tribunale nomina gli organi<sup>22</sup> coinvolti: il giudice delegato cui spetta la direzione della procedura e un commissario giudiziale<sup>23</sup> investito di funzioni di vigilanza e controllo.

Le due fasi successive a questa prevedono il giudizio<sup>24</sup> da parte dei creditori circa l'applicabilità del piano presentato e l'omologazione da parte del tribunale, che si limita a controllare la regolarità della procedura e l'esito della votazione.

### **1.1.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti**

La terza procedura concorsuale cui la legge fallimentare fa riferimento, introdotta dal d.l. 14-3-2005 n.35 sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti<sup>25</sup>. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nascono da un accordo stipulato tra l'imprenditore e una maggioranza qualificata di creditori; la disciplina non stabilisce nulla riguardo il contenuto di tali accordi, è per questo che l'imprenditore è libero di stabilire con i creditori aderenti le modalità più consone per la risoluzione dei debiti senza essere obbligato al risarcimento integrale dei debiti contratti o al rispetto dei privilegi e dell'ordine degli stessi.

---

<sup>21</sup> art. 161 legge fallimentare

<sup>22</sup> art. 163 legge fallimentare

<sup>23</sup> art. 165 legge fallimentare

<sup>24</sup> artt. 175-177 legge fallimentare

<sup>25</sup> art. 182 bis legge fallimentare

All'accordo devono aderire i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

Ai creditori che non aderiscono all'accordo deve invece essere assicurato l'integrale pagamento, che è possibile dilazionare fino ad un massimo di 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza rispettivamente per i crediti già scaduti e per i crediti non ancora scaduti a questa data; a partire dal 2015 poi, è possibile estendere gli effetti dell'accordo anche ad altri tipi di creditori<sup>26</sup>, ossia banche e intermediari finanziari.

Spetta al debitore, a seguito della stipulazione dell'accordo, richiedere l'omologazione da parte del tribunale.

L'accordo è infine pubblicato nel registro delle imprese e dal giorno stesso della pubblicazione acquista efficacia e può essere eseguito.

#### **1.1.4 La liquidazione coatta amministrativa**

La liquidazione coatta amministrativa<sup>27</sup> è una procedura concorsuale prevista dall'ordinamento italiano di tipo amministrativo applicabile a specifiche categorie di imprese rigorosamente indicate da leggi speciali e in particolare:

- Banche<sup>28</sup>
- Le società facenti parti di un gruppo bancario<sup>29</sup>
- Imprese di assicurazione
- Le società cooperative ed i loro consorzi
- Le società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento a capitale fisso e variabile<sup>30</sup>
- Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari<sup>31</sup>
- Le società fiduciarie e di revisione

Questa procedura oltre a contraddistinguersi per il fatto di non coinvolgere un'autorità giudiziale bensì un'autorità amministrativa, differisce dalle altre

---

<sup>26</sup> art. 182 septies legge fallimentare

<sup>27</sup> art. 194 legge fallimentare

<sup>28</sup> art. 80 ss. Tub

<sup>29</sup> artt. 99-101 Tub

<sup>30</sup> art. 57 Tuf

<sup>31</sup> art.83 Tuf

per la propria finalità liquidativa: l'obiettivo è infatti l'eliminazione dal mercato dell'impresa colpita dal relativo provvedimento mediante un processo che assicura anche il soddisfacimento dei creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

La liquidazione coatta amministrativa viene disposta dall'autorità governativa cui spetta la vigilanza sull'impresa, la quale nomina gli organi<sup>32</sup> coinvolti nella procedura: un commissario liquidatore<sup>33</sup> preposto alla gestione e amministrazione del patrimonio dell'impresa e un comitato di sorveglianza che ha funzioni consultive e di controllo.

Le tre fasi caratterizzanti tale procedura sono, al pari del fallimento, l'accertamento dello stato passivo, la liquidazione dell'attivo<sup>34</sup> cui provvede il commissario e il riparto del ricavato<sup>35</sup> fra i creditori concorrenti, per il quale valgono gli stessi criteri dettati in tema di fallimento.

In assenza di contestazioni, sia il bilancio finale che il piano di riparto previsto risultano approvati e il commissario provvede alla distribuzione finale tra i creditori nonché, se necessario, alla cancellazione della società dal registro delle imprese<sup>36</sup>.

### **1.1.5 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi**

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi è una procedura concorsuale introdotta dal d.l. 30-1-1979, n.26 e radicalmente riformata dal d.lgs. 8-7-1999, n.270, alla quale nel corso degli anni è stato affiancato, con d.l. 23-12-2003, n.347<sup>37</sup>, un altro strumento, l'amministrazione straordinaria speciale, riservata alle imprese di maggiori dimensioni.

L'amministrazione straordinaria è *“la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio*

---

<sup>32</sup> art. 198 legge fallimentare

<sup>33</sup> art. 204 legge fallimentare

<sup>34</sup> art. 210 legge fallimentare

<sup>35</sup> art.212 legge fallimentare

<sup>36</sup> art. 213 legge fallimentare

<sup>37</sup> c.d. decreto Marzano

*produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”*<sup>38</sup>.

Le imprese che possono essere assoggettate a tale procedura sono le imprese commerciali, anche individuali, soggette a fallimento, in possesso dei requisiti e delle condizioni fissate dagli artt. 2 e 27 del d.lgs. 270/1999.

L'attuale disciplina definisce l'amministrazione straordinaria come una procedura concorsuale simultaneamente giudiziaria ed amministrativa e si articola in due macro fasi: la dichiarazione dello stato di insolvenza e la successiva ed eventuale apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria.

Nella prima fase il tribunale è investito del potere di accertare lo stato di insolvenza e nel caso in cui l'impresa abbia *“un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno”*<sup>39</sup> e *“debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”*<sup>40</sup> deve astenersi di emanare sentenza di fallimento, bensì dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza<sup>41</sup>.

Con tale sentenza dichiarativa il tribunale nomina gli organi coinvolti nel procedimento, ossia il giudice delegato nonché uno o tre commissari giudiziali<sup>42</sup> e dà avvio al procedimento di formazione dello stato passivo.

È importante sottolineare che l'ammissione a tale procedura è strettamente connessa all'accertamento dell'esistenza di presupposti che assicurino una ripresa economica delle attività imprenditoriali e quindi una continuità aziendale, raggiungibile mediante un programma di cessione<sup>43</sup> di complessi aziendali da realizzare entro un anno o un programma di ristrutturazione<sup>44</sup> da attuare entro due anni.

---

<sup>38</sup> art. 1 d.lgs. 270/1999

<sup>39</sup> art. 2 d.lgs. 270/1999

<sup>40</sup> ibid.

<sup>41</sup> art. 3 d.lgs. 270/1999

<sup>42</sup> art. 8 d.lgs. 270/1999

<sup>43</sup> art. 27 d.lgs. 270/1999

<sup>44</sup> ibid.

Tale procedura giunge a termine o per conversione in fallimento o per chiusura della stessa.

Si procede con la conversione, quando risulta che alla scadenza l'imprenditore non sia riuscito a perseguire gli obiettivi del programma stilato o dimostri di non aver capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni<sup>45</sup>; la chiusura della procedura è disposta invece nei casi previsti dall'art. 74 del d. lgs. 270/1999.

In casi più particolari inoltre, può avvenire per concordato<sup>46</sup>, su suggerimento dell'imprenditore o di un terzo previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

In questa sede è possibile portare l'esempio di uno dei più grandi gruppi leader mondali nella produzione e distribuzione di alimenti e che è stato oggetto di scandalo nel 2003, per un falso in bilancio che occultava 13 miliardi di euro e molto vicino all'orlo del fallimento, sottoposto anch'esso ad amministrazione straordinaria, la Parmalat S.p.a. .

Come cennato all'inizio del paragrafo, con il d.l. 347/2003, il cosiddetto decreto Marzano, è stata introdotta un'ulteriore procedura: l'amministrazione straordinaria speciale.

Tale procedura risulta particolarmente più complessa rispetto alla prima proprio perché i tempi tecnici di valutazione, specificamente dell'accertamento dello stato di insolvenza e delle concrete prospettive di recupero dell'impresa sono più lunghi e ciò grava in particolare sulle possibilità di risanamento del complesso che ormai versa in uno stato di crisi inoltrata.

Una volta verificati questi presupposti, ossia che l'impresa abbia impiegato da almeno un anno non meno di cinquecento dipendenti e che abbia debiti non inferiori a trecento milioni di euro, può essere disposta direttamente dal

---

<sup>45</sup> art. 70 d.lgs. 270/1999

<sup>46</sup> art. 78 d.lgs. 270/1999

Ministero dello Sviluppo Economico l'ammissione all'amministrazione straordinaria, a seguito di una semplice richiesta dell'impresa in crisi.

Entro centottanta giorni il commissario straordinario deve presentare un programma di ristrutturazione o di cessione. Se il programma non viene approvato si procede con la dichiarazione di fallimento; in caso contrario una volta ottenuta l'approvazione da parte dei creditori e del tribunale con sentenza, si dà avvio al processo, che cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

## **1.2 I motivi della riforma**

Risulta esemplare che la disciplina di base delle procedure concorsuali in Italia è contenuta all'interno del Regio Decreto n. 267/1942.

Tale normativa è stata oggetto nel corso del tempo di numerose rivisitazioni, tra cui le più significative a partire dal 2005 risultano essere: d.l. 14-3-2005, n.35<sup>47</sup> che ha ridisegnato il concordato preventivo e introdotto lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti; il d.lgs. 9-1-2006, n.5 che ha provveduto ad innovare la normativa sul fallimento e a sopprimere l'amministrazione controllata; il d.lgs. 12-9-2007, n. 169 che ha apportato modificazioni alle riforme di cui sopra e infine il d.l. 22-6-2012 n.83<sup>48</sup> che ha operato in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo ultimo di preservare il complesso aziendale.

Tutte queste novità però hanno contribuito a mettere in risalto le discordanze esistenti tra le norme modificate e quelle rimaste inalterate e inoltre la crisi economica dilagata negli ultimi anni ha evidenziato l'esigenza di una sistemica ed organica riforma che allineasse anche la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei e che tendesse ad una completa armonizzazione della normativa, al fine di favorire la formazione di un mercato unico, attraverso l'internazionalizzazione di quelli esistenti.

---

<sup>47</sup> convertito in legge 14-5-2005, n.80

<sup>48</sup> convertito in legge 7-8-2012, n.134

Una delle spinte maggiori in tema è stata data proprio dalla Comunità europea che ha mostrato una significativa partecipazione elaborando direttive, raccomandazioni e regolamenti.

Tra queste, le più rilevanti risultano essere la Raccomandazione 12 marzo 2014, n.135 elaborata dalla Commissione Europea ed il Regolamento n. 848/2015 che affronterò nei due paragrafi seguenti.

### **1.2.1 La Raccomandazione n.135/2014 della Commissione Europea**

Il 12 marzo 2014 la Commissione Europea ha accolto una Raccomandazione<sup>49</sup> volta ad assicurare l'introduzione entro un anno, di una cornice normativa comune, ispirata a principi comuni, da parte degli Stati membri, in grado di attenuare le differenze esistenti tra le discipline peculiari di ognuno, in tema di insolvenza.

Tali norme infatti variano notevolmente da Stato a Stato; alcuni Stati prevedono solo un numero ristretto di procedure e permettono la ristrutturazione solo in una fase tardiva della vita dell'impresa, già inserita nell'ambito della procedura d'insolvenza. Altri Stati invece permettono un intervento precoce ma seguono disposizioni meno efficaci oppure impongono adempimenti in misura variabile che attribuiscono aleatorietà alla disciplina stessa e ostacolano anche la formazione di indirizzi giurisprudenziali stabili e duraturi.

Questa Raccomandazione ha una duplice finalità: *“garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale”*<sup>50</sup> e *“dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono.”*<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Il testo della Raccomandazione n.135/2014 è presente al seguente link:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32014H0135>

<sup>50</sup> considerando (1) Raccomandazione n.135/2014

<sup>51</sup> ibid.

Il primo obiettivo enunciato è specchio delle dispute avvenute a livello internazionale in tema di procedura di ristrutturazione. Con l'obiettivo di prevenire che lo stato di difficoltà si trasformi in uno stato di crisi irreversibile e parallelamente perseguendo l'obiettivo primo dell'attività di impresa, ossia la massimizzazione del valore, considerando anche gli interessi degli stakeholders nonché l'economia in generale, la Commissione intendeva porre le basi per il raggiungimento di una situazione armoniosa di benessere sociale.

L'insolvenza quindi non è intesa solo in una dimensione prettamente privatistica bensì contestualizzata all'interno del quadro europeo.

La Commissione puntualizza poi che l'intervento di ristrutturazione debba avvenire in una fase precoce sebbene per *“evitare potenziali rischi di abuso della procedura, è necessario che le difficoltà finanziarie del debitore comportino con tutta probabilità l'insolvenza del debitore e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l'insolvenza e garantire la redditività dell'impresa”*<sup>52</sup>.

Tale Considerando si propone di evidenziare come la ristrutturazione non vada tentata e non debba rappresentare un alibi per abusare dei benefici derivanti dall'ingresso in procedura, quindi di non accedervi in assenza di elementi anticipatori di insolvenza tantomeno in una fase di dissesto inoltrato a dimostrazione della natura preventiva di tale strumento che l'intera Raccomandazione si propone di mettere in risalto.

Alla luce delle difficoltà derivanti dalle disparità tra la cornici legislative dei diversi Stati membri, tra cui costi aggiuntivi, fonti di incertezza nella valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro, condizioni di accesso al credito ecc...<sup>53</sup>, la Commissione Europea propone uno strumento che consenta alle diverse procedure di essere più flessibili, meno lunghe e costose, prevedendo in particolare un limitato intervento da parte del giudice.

---

<sup>52</sup> considerando (16) Raccomandazione n.135/2014

<sup>53</sup> considerando (4) Raccomandazione n.135/2014



Il ricorso al giudice sarà necessario al momento dell'omologazione perché il piano di ristrutturazione approvato dalla maggioranza dei creditori sia vincolante anche per i dissenzienti<sup>54</sup>, ma del resto limitato ai casi in cui risulta indispensabile per tutelare i diritti dei creditori e terzi eventuali.

La Raccomandazione inoltre precisa ai par. 8-9 che il debitore può dare avvio al processo di ristrutturazione autonomamente, senza richiedere il parere di un giudice; quest'ultimo, non nomina obbligatoriamente un mediatore o un supervisore, ma tale nomina è demandata a casi specifici, solo se necessaria.<sup>55</sup>

Circa l'approvazione del piano, la Raccomandazione stabilisce, dal par. 16 al 20 che i creditori coinvolti nella votazione sono sia i chirografari che i privilegiati; tutti i creditori andranno poi a formare delle classi sulla base degli interessi di cui sono portatori.

L'approvazione avviene a maggioranza di ciascuna classe fatta eccezione del potere del giudice di approvare il piano sostenuto dalla maggioranza delle classi se sono più di due.

L'intervento del giudice è fondamentale qualora il piano dovesse avere ritorni sugli interessi dei creditori dissenzienti o dovesse prevedere nuove finanze la cui elargizione condizioni l'attivo distribuibile ai creditori.

Riguardo al secondo obiettivo invece, enunciato nel Considerando (1) della Raccomandazione in questione è importante soffermarsi sulla limitazione degli effetti del fallimento circa la continuità operativa dell'imprenditore commerciale<sup>56</sup> oggetto di discussione.

La Raccomandazione n.135/2014 fissa un limite massimo di tre anni a decorrere dalla data di apertura della procedura di fallimento in caso di procedure concluse con la liquidazione delle attività del debitore o dalla data di attuazione del piano di ammortamento in presenza di procedure che lo prevedano per liberare integralmente l'imprenditore commerciale debitore dalle obbligazioni oggetto di fallimento.

---

<sup>54</sup> considerando 6(d) Raccomandazione n.135/2014

<sup>55</sup> considerando (8) e (9) Raccomandazione n.135/2014

<sup>56</sup> considerando (30) Raccomandazione n.135/2014

L'esdebitazione non si applica però in maniera uniforme a tutte le casistiche, ma è demandato agli Stati membri poter *“mantenere o introdurre disposizioni più rigorose se necessario per:*

- *dissuadere gli imprenditori che hanno agito in modo disonesto o in mala fede, prima o dopo l'apertura della procedura fallimentare;*
- *dissuadere gli imprenditori che non aderiscono al piano di ammortamento o ad altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, oppure*
- *tutelare i mezzi di sostentamento dell'imprenditore e della sua famiglia, consentendo all'imprenditore di conservare alcune attività.”*<sup>57</sup>

La Commissione Europea invita gli Stati membri a considerare i principi di cui nella seguente Raccomandazione, la quale non risulta quindi vincolante, entro il 14 marzo 2015<sup>58</sup> ed eventualmente a proporre misure più rigorose. Infatti, il 20 maggio 2015 il Consiglio europeo ed il Parlamento emanarono un nuovo provvedimento, il Regolamento n.848/2015 che tratterò nel prossimo paragrafo.

### **1.2.2 Il Regolamento n. 848/2015**

Il Regolamento n. 848/2015<sup>59</sup> anche detto “nuovo Regolamento” del Parlamento e Consiglio europeo del 20 maggio 2015 , relativo alle procedure di insolvenza, è stato pubblicato in data 5 giugno 2015 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Tale Regolamento acquisisce piena efficacia legale in tutti gli Stati membri<sup>60</sup> a partire dal 26 giugno 2015 e porta la rifusione e la sostituzione del precedente Regolamento (CE) n.1346/2000 ma trova piena applicazione a

---

<sup>57</sup> considerando (32) Raccomandazione n.135/2014

<sup>58</sup> considerando (34) Raccomandazione n.135/2014

<sup>59</sup> il testo del Regolamento n.848/2015 è presente al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=en>

<sup>60</sup> fatta eccezione della Danimarca

tutte le procedure solo a partire dal 26 giugno 2017<sup>61</sup>, data antecedente alla quale, trova attuazione ancora il secondo citato<sup>62</sup>.

Questa sostituzione è dettata principalmente da una serie di problemi derivanti proprio dalla concreta applicazione di questo strumento, che non riflette appieno le attuali priorità dell'Unione Europea, né le prassi nazionali del diritto fallimentare.

Attraverso la rifusione le istituzioni europee hanno creato una nuova disciplina che rivisita e completa all'interno di un unico testo le disposizioni precedenti<sup>63</sup>, di fatto abrogandole.

Tra le premesse<sup>64</sup> del Regolamento di cui in questo paragrafo viene ribadito l'obiettivo principale delle disposizioni che seguono e che l'atto si propone di raggiungere, ossia rendere più efficaci ed efficienti le procedure di insolvenza transfrontaliera per garantire il buon funzionamento del mercato interno, salvaguardare il complesso aziendale che versa in uno stato di difficoltà reversibile e dei posti di lavoro per contenere la disoccupazione, favorendo la ripresa economica.

Il Regolamento n.848/2015 seppure nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e con l'obiettivo di armonizzare le diverse discipline in Europa in tema di procedure di insolvenza transfrontaliere, si ispira al c.d. "*principio del mutuo riconoscimento*"<sup>65</sup>, secondo il quale è pur sempre riconosciuto agli Stati membri di eseguire i provvedimenti giudiziari emessi dalle autorità competenti di altri Stati membri ove richiesto.

---

<sup>61</sup> in tutti gli Stati membri fatta eccezione della Danimarca

<sup>62</sup> come dispone l'art. 84 Regolamento n.848/2015: "*Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano ad essere disciplinati dalla legge a essi applicabile al momento del loro compimento. In deroga all'art.91 del presente regolamento, il Regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017.*"

<sup>63</sup> contenute nel Regolamento (CE) n.1346/2000

<sup>64</sup> par.(3) Regolamento (CE) n.1346/2000

<sup>65</sup> art. 696.bis Codice di procedura penale

### *Ambito di applicazione*

Come esplicito nei paragrafi precedenti, il fine del Regolamento<sup>66</sup> in questione mira a rendere più coerenti e funzionanti le procedure d'insolvenza con conseguenze transfrontaliere cercando di orientarle verso una prospettiva risanatrice lontana da quella di liquidazione tipica della disciplina finora vigente.

Come esposto nei considerando introduttivi, l'art. 1 si propone di precisare che *“Il Regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,*

- a) un debitore è sprossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,*
- b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure*
- c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purchè le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedevano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b)”.*

Analizzando questo articolo si evince una serie di requisiti che una procedura d'insolvenza nazionale deve rispettare affinché possa rientrare nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento.

In particolare, confrontando questo con il vecchio Regolamento n.1346/2000, il quale trovava applicazione, più genericamente, in *“tutte le procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo sprossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di*

---

<sup>66</sup> Regolamento n.848/2015

*un curatore*<sup>67</sup> è evidente come il dominio sia stato ampliato, comprendendo tutte le procedure d'insolvenza di cui nell' allegato A<sup>68</sup> del testo.

Le caratteristiche degli strumenti in questione sono però ben chiari: la procedura deve avere carattere pubblico, ossia si deve trattare di un istituto la cui apertura sia oggetto di pubblicità in modo tale da informare i creditori e permettergli di far valere i propri crediti<sup>69</sup>. All'interno di queste sono ricomprese anche le procedure provvisorie e temporanee, che non appaiono nell'Allegato A, ma sono preliminari ad almeno una di quelle elencate nello stesso. Il Regolamento non esplicita quali siano Stato per Stato ma afferma che debbono soddisfare comunque requisiti elencati nell'art. 1 di cui sopra. Il Regolamento non si riferisce invece alle procedure concorsuali d'insolvenza di carattere riservato poiché rendono difficoltoso o addirittura impossibile rendere nota la loro apertura a creditori o giudici locati in altro Stato membro, rendendo quindi complessa l'analisi di previsione degli effetti attraverso l'Unione.

Ora, tra i requisiti compare anche la figura di un giudice<sup>70</sup>, espressione dell'autorità giudiziaria, con poteri di controllo e prudenziali; tale inserimento si è reso necessario per porre un limite all'ampliamento stesso del campo di applicazione del nuovo Regolamento: se questo infatti ora vige nei confronti di un pluralismo di procedure concorsuali ben maggiore delle precedenti, è risultato necessario definire un confine attraverso l'inserimento di una figura giudiziaria, sia pure non necessaria ma anche solo eventuale.<sup>71</sup>

#### *Procedure principali e secondarie e il coordinamento fra le medesime*

Fin dall'inizio, il legislatore europeo, con il Regolamento 1346/2000 non intendeva istituire un'unica procedura di insolvenza a carattere universale in tutta l'Unione, bensì aveva considerato la possibilità di aprire

---

<sup>67</sup> art. 1 Regolamento n.1346/2000

<sup>68</sup> art. 2 par.(4) Regolamento (UE) 848/2015

<sup>69</sup> MONTELLA G. “*L'ambito di applicazione del regolamento 2015/848*” (p.15 ss.)

<sup>70</sup> art. 2 par.6 (i) (ii) Regolamento 848/2015

<sup>71</sup> MONTELLA G. “*L'ambito di applicazione del regolamento 2015/848*” (p.15 ss.)

simultaneamente sia una procedura principale che una o più procedure d'insolvenza secondarie locali a seconda delle relative necessità.

Sempre con l'obiettivo di allineare le diverse discipline europee senza mai sostituirle interamente con un testo unico differente, il legislatore con il testo in questione permette l'apertura di una procedura principale d'insolvenza all'interno dello Stato membro nel quale è situato il COMI (“ *Center Of Main Interests* ”)<sup>72</sup> ossia il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che sia ubicato all'interno dell'Unione europea.

Il COMI nel corso degli anni è stato al centro di numerosi dibattiti conclusisi in parte con le sentenze “*Eurofood*”<sup>73</sup>, e “*Interedil*”<sup>74</sup> con le quali, e come assunto nel Regolamento di cui nel paragrafo, si è giunti a definirlo come “*il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*”<sup>75</sup>.

D'altro canto, il Regolamento 848/2015, proprio come il n.1346/2000, presuppone che il luogo degli interessi principali sia la sede legale per le società e le persone giuridiche, la sede principale di attività per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e la residenza abituale per le altre persone fisiche<sup>76</sup>.

Per quanto riguarda invece le procedure secondarie, esse a differenza delle prime all'interno delle quali ricade l'intero patrimonio del debitore, comprendono esclusivamente i beni localizzati nel territorio nel quale viene aperta la procedura.

I “creditori locali” i cui interessi sono tutelati dalla seconda procedura vengono definiti dal Regolamento all'art. 2 par. (11) come “*un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore*” .

---

<sup>72</sup> art. 3 Regolamento 848/2015

<sup>73</sup> Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, C-341/2004

<sup>74</sup> Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2011, C-396/09

<sup>75</sup> art.3 par. (1) Regolamento n.848/2015 e riportato anche nell'art. 2 lett. m) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>76</sup> *ibid.*

I motivi per cui è previsto questo secondo strumento sono sempre a favore della tutela del creditore e sono diretti a facilitare la gestione della massa fallimentare del debitore nel momento in cui questa diviene troppo difficoltosa a causa delle divergenze tra i diversi ordinamenti giuridici coinvolti.

Allo stesso tempo però, l'apertura di procedure secondarie è un'arma a doppio taglio: potrebbe danneggiare un'efficiente gestione del patrimonio del debitore, poiché a seguito dell'apertura della stessa, il curatore della procedura principale non ha più potere sui beni locati nell'altro territorio, per cui la vendita dell'impresa insolvente, al fine di favorire la ristrutturazione del complesso aziendale ed evitarne la liquidazione risulta meno semplice: è necessario un coordinamento delle procedure.

Al fine di rendere questi procedimenti più fluidi il Regolamento ha previsto, all'art.36 la possibilità in capo all'amministratore della procedura principale di insolvenza di contrarre un impegno unilaterale nei confronti dei creditori locali. In circostanze di questo tipo, l'amministratore è obbligato a formare delle sottocategorie in cui siano ricompresi beni e diritti situati nello Stato in cui il debitore ha una dipendenza e di gestirli nonché di distribuire il ricavato ai creditori proprio come se in presenza di una procedura secondaria di insolvenza.

Inoltre, per assicurare un'adeguata gestione del patrimonio fallimentare del debitore il nuovo Regolamento integra la propria disciplina con quella dettata dalle organizzazioni europee e internazionali e in particolare dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL) dettando alcuni principi alle premesse 48 e 49 e prevedendo norme riguardanti la disciplina dei rapporti di cooperazione tra amministratori<sup>77</sup>, tra giudici<sup>78</sup> e tra amministratori e giudici<sup>79</sup> delle procedure di insolvenza e dettando alcuni principi alle premesse 48 e 49.

---

<sup>77</sup> art. 41 Regolamento (CE) n.848/2015

<sup>78</sup> art. 42 Regolamento (CE) n.848/2015

<sup>79</sup> art. 43 Regolamento (CE) n.848/2015

### *La disciplina nei gruppi d'impresa*

Oggigiorno la maggior parte delle attività commerciali sono organizzate in forma di gruppo di società. Il Codice Civile non vi dedica un articolo in cui definisce tale concetto, bensì affronta il tema del controllo agli artt.2359 ss. Tale fenomeno nel contesto italiano non è mai stato interamente disciplinato, se non con la legge Prodi n. 95/2979 con cui viene introdotta l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e che considera per la prima volta il fenomeno dell'insolvenza del gruppo nel suo complesso e con la Riforma del Diritto Societario del 2003<sup>80</sup>, anche se ancora una volta non è stata data delucidazione sulla nozione di “gruppo di società” oggetto della disciplina.

Sul piano internazionale invece, sempre limitatamente al contesto europeo, per un primo corpus legislativo completo sul tema è stato necessario attendere il Regolamento n.848/2015, molto vicino peraltro alle disposizioni della *Model Law*<sup>81</sup> dell'Uncitral.

Focalizzandoci sul nuovo Regolamento di cui nel paragrafo seguente, rinveniamo una prima definizione di “gruppo di società” all'art. 3 in cui per “gruppo” deve intendersi “*un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie*”, invece per “impresa madre” deve considerarsi “*l'impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata quale impresa madre*”.

Si esamina, per di più, un provvedimento legislativo introdotto *ex novo* dal Regolamento n.848/2015 che neppure il vecchio Regolamento<sup>82</sup> di cui in sostituzione non trattava.

Il Regolamento 848 riserva un intero Capo, il Capo V alle procedure di insolvenza delle società che appartengono a un gruppo ed è suddiviso in due

---

<sup>80</sup> d.lgs 17 gennaio 2003, n.5 e d.lgs 17 gennaio 2003, n.6

<sup>81</sup> Nella *Model Law* dell'Uncitral la disciplina in materia di insolvenza dei gruppi di società è dettata nella Parte Terza della Legislative Guide intitolata “*Treatment of enterprise groups in insolvency*” presente al seguente link: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/leg-guide-insol-part3-ebook-e.pdf>

<sup>82</sup> si fa riferimento al Regolamento n.1346/2000



sezioni: una prima sezione<sup>83</sup> dedicata alla cooperazione e comunicazione e una seconda suddivisa a sua volta in due sottosezioni dedicate alla procedura<sup>84</sup> e disposizioni generali<sup>85</sup> in tema.

La prima sezione fa riferimento ai professionisti coinvolti nella procedura di insolvenza, quindi amministratori<sup>86</sup>, giudici<sup>87</sup> e alla comunicazione tra gli stessi<sup>88</sup> e sancisce fin dal primo articolo<sup>89</sup> il principio generale dell'intera normativa secondo cui, in presenza di procedure di insolvenza riguardanti due o più società facenti parte di uno stesso gruppo gli amministratori di queste devono cooperare tra loro assicurando l'efficienza del coordinamento e nel rispetto della personalità giuridica di ognuna.

Il fine di tale cooperazione è di facilitare la gestione della procedura tutelando al tempo stesso la massa dei creditori coinvolta.

L'articolo specifica che il coordinamento di cui al paragrafo 1 può avvenire in merito allo scambio di informazioni teoricamente utili all'altra procedura, alla gestione, sorveglianza degli affari o ristrutturazione delle società facenti parte del gruppo sottoposto alle procedure di insolvenza.

La seconda sezione invece concentra la propria attenzione sulla possibilità di coordinare le diverse azioni relative alle procedure d'insolvenza intraprese all'interno delle singole società, disciplinare il processo di apertura, definire la posizione e ruolo del giudice, degli amministratori e del coordinatore.

Le procedure di coordinamento di cui nella seconda sezione, a differenza delle prime, sembrano avere carattere facoltativo; di conseguenza, vi è la facoltà da parte degli amministratori di potersi opporre entro 30 giorni<sup>90</sup> dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di esse.

Lo stesso amministratore che inizialmente ha manifestato intenzione negativa può chiedere di partecipare alla procedura; in questo caso però è il

---

<sup>83</sup> dall'art.56 al 60

<sup>84</sup> dall'art. 61 al 70

<sup>85</sup> dall'art. 71 al 77

<sup>86</sup> art. 56 Regolamento n.848/2015

<sup>87</sup> art. 57 Regolamento n.848/2015

<sup>88</sup> art. 58 Regolamento n.848/2015

<sup>89</sup> art. 56 Regolamento n.848/2015

<sup>90</sup> art. 64 Regolamento n.848/2015

coordinatore a valutarne l'ammissibilità o meno e tale decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e al giudice, che possono a loro volta contestarla<sup>91</sup>.

A seguire, all'interno del Regolamento vengono dettate norme concernenti l'apertura della procedura di coordinamento, la quale può essere richiesta da uno dei gestori di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del gruppo, attraverso la presentazione di un piano di coordinamento contestuale alla domanda di apertura<sup>92</sup>.

L'apertura della procedura di coordinamento deve agevolare la gestione delle procedure di insolvenza senza pregiudicare gli interessi dei creditori ed è per questo motivo che l'approvazione della domanda spetta al giudice.

Inoltre, come previsto dall'art. 70<sup>93</sup> del Regolamento, gli amministratori possono decidere di non seguire integralmente o parzialmente le disposizioni del coordinatore o il piano del gruppo; in questo caso però sono tenuti a comunicarne i motivi alle persone e agli organismi di competenza definiti dalla normativa nazionale e al coordinatore stesso.

### **1.3 La Legge delega n.155 del 19 ottobre 2017**

Alla luce della scarsa considerazione che gli Stati membri hanno dato alla Raccomandazione n.135/2014 e al Regolamento (CE) n.848/2015 emanati rispettivamente dalla Commissione Europea, Parlamento e Consiglio europei e in funzione della forte necessità di far convergere le diverse discipline in modo tale da diminuire l'incertezza giuridica dalla quale sono sopraffatti gli investitori transfrontalieri nonché incoraggiare la ristrutturazione piuttosto che la liquidazione delle imprese in difficoltà, il Ministero della Giustizia ha

---

<sup>91</sup> art. 69 Regolamento n.848/2015

<sup>92</sup>art. 61 Regolamento n.848/2015

<sup>93</sup> Come dispone l'art. 70 par.2 del Regolamento n. 848/2015: *“Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento del gruppo. Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento del gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore”*

emanato un decreto<sup>94</sup> il 28 gennaio 2015 per la costituzione di una Commissione<sup>95</sup> devoluta ad *“elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali”*<sup>96</sup>.

La Commissione è presieduta dal dott. Renato Rodorf, presidente di sezione della Corte di Cassazione, è composta da un gran numero di esperti, magistrati e professionisti di cui nel D.M. ed è affiancata da un Comitato scientifico<sup>97</sup>.

Già nel terzo Considerando, il D.M. di cui nel seguente paragrafo sottolinea il fine della Commissione costituenda:

- *“razionalizzazione, semplificazione e uniformazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche in relazione al raccordo con la disciplina del processo civile telematico;*
- *individuazione di misure idonee a incentivare l'emersione della crisi;*
- *indagine statistica della durata e degli esiti dei procedimenti di concordato preventivo e di fallimento, nel periodo 2010-2014, e all'adozione delle conseguenti misure funzionali alla:*
- *individuazione di strumenti diretti a favorire una maggiore uniformità degli orientamenti giurisprudenziali in funzione della certezza del diritto, della competitività dell'ordinamento, e del più ampio supporto alle esigenze di continuità dell'impresa;*
- *incentivazione, in particolare del concordato preventivo con continuità aziendale, quale strumento diretto alla conservazione dell'impresa con salvaguardia dei livelli occupazionali;*
- *accelerazione dei procedimenti liquidatori.”*<sup>98</sup>

Come risultato di un laborioso processo di analisi e revisione della Legge fallimentare condotto dalla Commissione Rodorf si perviene al disegno di

---

<sup>94</sup> Il testo del decreto è presente al seguente link:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page;jsessionid=q4cV8jXb+6sf2BoCy2FmlJpI?facetNode\\_1=0\\_10&facetNode\\_2=4\\_69&facetNode\\_3=0\\_9&facetNode\\_4=0\\_10\\_63&contentId=SDC119771&previousPage=mg\\_1\\_8](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=q4cV8jXb+6sf2BoCy2FmlJpI?facetNode_1=0_10&facetNode_2=4_69&facetNode_3=0_9&facetNode_4=0_10_63&contentId=SDC119771&previousPage=mg_1_8)

<sup>95</sup> la c.d. Commissione Rodorf

<sup>96</sup> art. 1 D.M. 28 gennaio 2015

<sup>97</sup> art. 3 D.M. 28 gennaio 2015

<sup>98</sup> D.M. del 19 ottobre 2017

legge n.3671-bis99, accolto l'11 ottobre 2017 dal Senato.

Successivamente, il Parlamento ha approvato la Legge n.155 del 19 ottobre 2017<sup>100</sup> che delega il Governo ad adottare entro dodici mesi nuove disposizioni per una riforma organica delle procedure concorsuali.

### **1.3.1 Principi generali del nuovo Codice e principali novità della riforma**

In attuazione della delega n.155 del 19 ottobre 2017, il Governo ha promulgato, in data 10 gennaio 2019, il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, emanato dal Presidente della Repubblica con d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14<sup>101</sup>.

Il Codice, in generale sarebbe dovuto essere entrato in vigore dal 15 agosto 2020, ma nell’ultimo semestre ha subito un differimento causa Covid-19 che ne ha posticipato l’attuazione al 1° settembre 2021 come vedremo nel prossimo paragrafo, fatta eccezione per alcune disposizioni che hanno avuto immediata efficacia .

In generale, il Codice è composto da 391 articoli suddivisi in Quattro Parti, ognuna delle quali si dedica rispettivamente a: disposizioni generali e procedure di allerta e composizione della crisi<sup>102</sup>, modifiche al Codice Civile<sup>103</sup>, Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire<sup>104</sup> e disposizioni transitorie e finali<sup>105</sup>.

Questa riforma organica delle procedure concorsuali si propone due obiettivi: in primis di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e in secundis di salvaguardare la capacità imprenditoriale per evitare che lo stato di crisi diventi irreversibile, privilegiando la continuità aziendale, attraverso una procedura di ristrutturazione piuttosto che una

---

<sup>99</sup> consultabile al seguente link:

[http://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041360.pdf](http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041360.pdf)

<sup>100</sup> consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/30/17G00170/sg>

<sup>101</sup> consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg>

<sup>102</sup> dall’art. 1 all’art.374

<sup>103</sup> dall’art. 375 all’art.384

<sup>104</sup> dall’art. 385 all’art.388

<sup>105</sup> dall’art. 389 all’art.391

procedura liquidatoria che conduca alla disgregazione dell'intero complesso. La Legge delega n.155 del 19 ottobre 2017 aveva preliminarmente definito all'art.2 i principi generali cui il Governo doveva attenersi nella stesura delle nuove disposizioni. In particolare:

- *“sostituire il termine “fallimento” e i suoi derivati con l’espressione “liquidazione giudiziale”*
- *eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio*
- *introdurre una definizione dello stato di crisi intesa come probabilità di futura insolvenza*
- *adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore*
- *assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici*
- *recepire la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” definita dall’ordinamento dell’Unione europea*
- *dare priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore a condizione che non venga trascurato il prioritario soddisfacimento dei creditori”.*

Coerentemente con quanto previsto dalla Legge delega, il Governo ha introdotto significative novità in tema di procedure concorsuali meritevoli di particolare attenzione.

Come prima affermato, il termine “fallimento”, che evoca una procedura sanzionatoria, è scomparso dal nuovo Codice ed è stato sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”<sup>106</sup>, intendendosi per tale una procedura finalizzata a liquidare il patrimonio del debitore distribuendo il ricavato tra i

---

<sup>106</sup> art.349 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

creditori.

Al tempo stesso, non è più utilizzato neppure il termine “fallito” sostituito da “imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale”<sup>107</sup>.

Il Codice definisce fin dall’art. 2 le due espressioni non sovrapponibili e di fondamentale importanza per l’interpretazione di tutto il corpus: la “crisi d’impresa”, intendendosi per tale uno stato di difficoltà economico-finanziaria indicatore di una probabile insolvenza futura dell’imprenditore e “insolvenza” riferendosi allo stato del debitore che si manifesta con palesi inadempimenti che dimostrano che egli non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

Nell’ambito della disciplina in questione, i due termini non devono essere assimilati, anzi, il primo diventa presupposto per l’attivazione di strumenti di risanamento e il secondo, diviene presupposto per l’attivazione di una procedura di liquidazione giudiziale.

Come affermato in precedenza, obiettivo principale del Codice è quello di prevenire che lo stato di difficoltà si trasformi in uno stato di crisi irreversibile; è per questo che la riforma in materia ha previsto una serie di “indicatori di crisi” che permettono di individuare tempestivamente eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario sintomatici di una possibilità futura di insolvenza dell’impresa<sup>108</sup>.

Tali indicatori sono rinvenibili attraverso l’analisi di opportuni indici dimostrativi della reale capacità dell’impresa di sostenere i debiti per un lasso di tempo prefissato, della continuità aziendale, dell’adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti, della redditività e di sviluppo nonché di ritardi nei pagamenti.

Con riguardo alle disposizioni in materia, la disciplina appare unitaria sia nel primo stadio, di natura non giudiziale, caratterizzata dalle procedure di allerta e composizione della crisi finalizzate a far emergere prontamente lo stato di difficoltà, sia nel secondo stadio, di accertamento dello stato di crisi o di

---

<sup>107</sup> *ibid.*

<sup>108</sup> art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

insolvenza del debitore<sup>109</sup> che trova applicazione nei riguardi di qualsiasi debitore, ossia “persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale con esclusione dei soli enti pubblici”<sup>110</sup>.

Questo primo passaggio costituente la verifica della sussistenza del cosiddetto presupposto oggettivo, apre la strada a due possibili alternative<sup>111</sup>: la prima, riservata all’imprenditore non minore costituita dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo<sup>112</sup> e la seconda invece destinato agli imprenditori commerciali di piccole dimensioni, imprenditori agricoli e ai debitori civili e costituito dalle procedure di sovraindebitamento con funzioni di composizione della crisi o addirittura liquidatorie.

Altre importanti novità del Codice della crisi d’impresa sono rappresentate dalla previsione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi cui il corpus dedica l’intero Titolo II della Parte Prima, da obblighi di segnalazione volti a consentire un’immediata rilevazione di asimmetrie sintomatiche di probabili crisi d’impresa e adozione di misure coerenti alla composizione, l’introduzione di un nuovo Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) che diviene protagonista del procedimento di composizione assistita della crisi (cui sarà dedicato l’intero Capitolo 3 dell’elaborato) e la previsione di particolari strumenti di regolazione della crisi quali gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento<sup>113</sup> e gli accordi di ristrutturazione dei debiti<sup>114</sup>.

Il Codice pone la propria attenzione anche sui reati commessi dai soggetti coinvolti nell’ambito di un’impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, dedicando un intero Titolo, il Titolo IX<sup>115</sup> a tale argomento.

---

<sup>109</sup> art. 2, lett. d della legge delega n.155 del 19 ottobre 2017

<sup>110</sup> art.2, let. e della legge delega n.155 del 19 ottobre 2017

<sup>111</sup> c.d. presupposto soggettivo

<sup>112</sup> “*utilizzabile in alternativa alla liquidazione patrimoniale con funzione di risanamento e continuazione dell’attività d’impresa*” - Gian Domenico Mosco e Salvatore Lopreiato, “Prime considerazioni a margine del progetto di riforma “Rodorf” delle crisi d’impresa e dell’insolvenza”

<sup>113</sup> art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

<sup>114</sup> artt. 57 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

<sup>115</sup> denominato “Disposizioni penali”

In questo caso però, riprende del tutto la disciplina dettata dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 senza operare alcuna modifica, anzi allineandosi perfettamente ad essa.

#### **1.4 Le norme del nuovo Codice di immediata entrata in vigore**

Come anticipato nei precedenti paragrafi e come approfondirò nel prossimo, le norme del nuovo Codice hanno assunto o assumeranno efficacia in momenti diversi; parliamo infatti di norme di immediata entrata in vigore e di norme ad efficacia differita.

Alcune novità introdotte con la riforma organica delle procedure concorsuali sono pertanto divenute operative a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Codice, ossia il 16 marzo 2019.

Tra questi articoli rinveniamo:

- art. 27: attribuisce la competenza al tribunale sede delle sezioni specializzate dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle controversie che ne derivano, in riferimento a imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevanti dimensioni.
- Artt. 356 e 357: prevedono l'istituzione dell'Albo, presso il Ministero della giustizia, dei soggetti investiti dei poteri di gestione e controllo delle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza quali curatore e commissario giudiziale o liquidatore e il relativo funzionamento.
- Artt. 363 e 364: introduce la certificazione dei debiti contributivi che l'impresa vanta nei confronti dei rispettivi enti, da parte dell'INPS e dell'INAIL nonché dei debiti tributari da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti competenti e dell'Agenzia delle entrate su richiesta del debitore o del Tribunale.
- Art. 375: modifica l'art. 2086 del Codice Civile riguardante



l'organizzazione dell'impresa, al cui comma I<sup>116</sup> ne viene aggiunto un secondo che dispone quanto segue: *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

- Art. 377: modifica gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-nonies, 2475 del Codice Civile rispettivamente riguardo all'organizzazione interna della società, la sua amministrazione e il Consiglio di gestione.
- Art. 378: modifica e integra, sia qualitativamente che quantitativamente quanto disposto dagli artt. 2476 e 2486 del Codice Civile riguardanti le responsabilità degli amministratori, i quali *“rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”* per un valore pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o alla data di apertura di una procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui nell'art. 2484, al netto dei costi sostenuti e da sostenere<sup>117</sup>.
- Art. 379: modifica l'art. 2477, in particolare secondo, terzo e quinto comma, del Codice Civile riguardante la nomina degli organi di controllo che risulta obbligatoria *“se la società: (a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; (c) ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle*

---

<sup>116</sup> *“l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”*

<sup>117</sup> art. 378 comma II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

*prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.”*

Per quanto concerne il terzo comma, il nuovo articolo riformato dispone che *“l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”*.

Con la modifica al quinto comma si introduce invece il potere per conto del Tribunale di nomina, in caso di inadempienza da parte dell’assemblea e a seguito però di segnalazioni provenienti da un soggetto interessato oppure del conservatore del registro delle imprese.

- Artt. 385, 386 e 388: modificano l’art. 3, 4 e 6 del D.Lgs. n.122/2005 circa “garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire”.

#### **1.4.1 Differimento dell’entrata in vigore del nuovo Codice previsto dall’art. 5 del Decreto legge n.23 del 2020**

Il Codice della crisi e dell’insolvenza riporta al suo interno disposizioni recanti l’entrata in vigore dello stesso.

Con riferimento all’art. 389 primo comma si legge infatti che il Codice avrebbe dovuto acquisire efficacia operativa *“decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”*, vale a dire 15 agosto 2020, salvo alcuni articoli<sup>118</sup> entrati in vigore già dal 16 marzo 2019.

Lo scenario economico-finanziario però, nell’ultimo semestre è stato inevitabilmente colpito da una crisi generata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19) che ha avuto ripercussioni gravissime sul Paese avviandolo ad una fase di recessione e che ha prevalso anche sul Codice della crisi prevedendone il differimento dell’entrata in vigore.

Risulta inverosimilmente paradossale agli occhi dei più questa decisione, poiché sembra essere poco razionale posticipare l’efficacia operativa di uno strumento potenzialmente utile a fronteggiare episodi di crisi, seppure

---

<sup>118</sup> artt. 27,350,356,357,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387,388

limitatamente al particolare ambito dell'attività d'impresa, in un periodo storico di decadenza quale quello che il nostro Paese sta attraversando.

Questo paradosso però, è solo apparente. Come precisato già nella Relazione illustrativa del Decreto legge n.23 del 2020, il c.d. “Decreto Liquidità”, il nuovo sistema introdotto con la riforma organica delle procedure concorsuali contenuto all'interno del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità”; nella prospettiva descritta pertanto, lo stato di crisi è concepito come un fenomeno patologico insito nell'attività d'impresa stessa e relativamente prevedibile. La situazione che il nostro Paese in quest'epoca sta vivendo però, è del tutto diversa: la recessione non può essere associata ad un fenomeno di crisi c.d. “ordinaria”, bensì ad una delle crisi a carattere globale più grave dopo quella del '29.

Nella situazione corrente pertanto, il Governo ha ritenuto opportuno disporre il differimento dell'entrata in vigore del Codice per permettere al Paese di superare questo momento di instabilità economica “con uno strumento largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da assicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine”<sup>119</sup> ed evitare l'applicazione di norme mai prima collaudate che avrebbero potuto generare al contrario, effetti negativi.

Il rinvio in questione è annunciato a un anno e sedici giorni e fissato pertanto al 1° settembre 2021, in corrispondenza della cessazione della sospensione feriale estiva prevista e la ripresa completa dell'attività dei Tribunali.

È opportuno precisare che il Governo intende sfruttare l'arco di tempo della proroga per predisporre alcuni miglioramenti alle norme già dettate e una probabile revisione degli indici economici collocati alla base del sistema di allerta che permetteranno poi al Codice di avere una piena e completa

---

<sup>119</sup> Relazione illustrativa del decreto-legge n.23 del 2020

attuazione e di allinearsi sempre più alle esigenze dei Paesi.

## CAPITOLO SECONDO

### La gestione della crisi.

#### 2.1 L'adeguata organizzazione aziendale: procedure e protocolli di gestione e rinforzata vigilanza

Come esposto nei paragrafi precedenti, tra le novità più significative introdotte dal Codice e segnalate tra gli articoli di immediata entrata in vigore vi sono specifici obblighi gravanti sull'imprenditore individuale e collettivo, che ne potenziano la responsabilizzazione al fine di perseguire l'obiettivo primo del Codice della crisi e dell'insolvenza, vale a dire favorire l'emersione tempestiva della crisi e l'assunzione di misure idonee a fronteggiarla<sup>120</sup> per assicurare una continuità aziendale.

Rilevante a tal proposito risulta l'art. 2086 del Codice Civile, rubricato "Gestione dell'impresa", modificato al secondo comma dall'art. 375 del Codice, il quale sottolinea l'importanza per *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"* che promuova una gestione aziendale preventiva della crisi del complesso aziendale.

Tale obbligo, già previsto per la S.p.a. dal legislatore all'art. 2381 Cod. Civ. comma V, oggi non grava solo su di esse, bensì la sua applicazione è stata estesa<sup>121</sup> anche alle S.r.l. e alle società di persone.

L'art. 375 è una norma di immediata entrata in vigore che induce gli imprenditori a formulare e impiegare un modello organizzativo che consenta il continuo monitoraggio della situazione economico-finanziaria e della stabilità dell'impresa in questi termini, nonché di prevedere la futura gestione del complesso aziendale per poter far fronte anticipatamente a qualsiasi possibile ed eventuale stato di difficoltà emergente.

All'interno del quadro appena esposto, si inseriscono una serie di figure

---

<sup>120</sup> in tema, è possibile far riferimento all'art. 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza rubricato *"doveri del debitore"*

<sup>121</sup> con disposizione dell'art. 2475 Cod. Civ.

professioniste che hanno il compito di seguire l'impresa che verte in stato di crisi e di gestirne le relative procedure; si tratta di ruoli e funzioni che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice vedranno rafforzati i loro incarichi.

È necessario rinforzare il dovere di:

- 1) Monitorare regolarmente la capacità finanziaria dell'impresa e del debitore attraverso l'analisi di parametri ed indici finanziari per una rilevazione e gestione preventiva della crisi in essere<sup>122</sup>;
- 2) Monitorare la sostenibilità prospettica di potenziali e provvisori mancati versamenti di debiti fiscali e previdenziali per poter sopperire in tempi ragionevoli agli scompensi nel rispetto di una pianificazione finanziaria tollerabile e delle segnalazioni e limiti imposti dal Codice<sup>123</sup>;
- 3) Incoraggiare l'imprenditore allo sviluppo e all'adozione di una cultura di programmazione delle attività fondata su preventivi economici e finanziari e il loro continuo aggiornamento per provvedere tempestivamente ad eventuali interventi correttivi derivanti da scarti tra valore effettivo e valore atteso<sup>124</sup>.

La presenza di professionisti risulta pertanto indispensabile per sostenere l'impresa nel suo percorso evolutivo, affiancandola per un responsabile e diligente svolgimento delle attività attraverso l'adozione di modelli adeguati e perfettamente funzionanti che permettono alla stessa di avere una gestione ed un controllo periodici efficienti.

Queste figure, oltre ad agire in tal senso devono riuscire a plasmare od implementare una cultura aziendale che si faccia portavoce di principi conformi alla visione del Codice e ne consenta una idonea applicazione.

È proprio in un contesto di questo tipo che la figura dell'imprenditore, collettivo e/o societario, viene ridisegnata, in termini di oneri cui prima della riforma non era sottoposto.

---

<sup>122</sup> Galeotti Flori L., "IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA" presente al seguente link: [https://www.fpcu.it/App\\_Common/Files/FilesEventi/462071/Materiale%20-%20II%20Codice%20della%20crisi%20d%20impresa.pdf](https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/462071/Materiale%20-%20II%20Codice%20della%20crisi%20d%20impresa.pdf)

<sup>123</sup> *ibid*

<sup>124</sup> *ibid.*

Il compito di vigilanza del rispetto delle disposizioni di cui nel paragrafo invece, spetta agli organi di controllo dell'impresa.

## **2.2 I modelli di organizzazione aziendale: rilevanza dei “Modelli” ex D.Lgs. 231/2001**

Nel quadro appena descritto, che sottolinea l'importanza dell'adozione di un'adeguata organizzazione aziendale per l'impresa, si inserisce il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, che ne amplia la visione introducendo dei modelli formali di gestione e controllo aziendale disciplinati nello stesso dal legislatore e che assumono particolare rilievo in questo contesto.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300*” aveva esteso la responsabilità in sede penale agli enti, oltre che alla persona fisica che ha commesso l'illecito, come dispone l'art. 5 comma I, “*a vantaggio dell'organizzazione*” o “*nel suo interesse*”, anche se non ancora concretamente realizzato.

La società risponde, sempre secondo l'art. 5 comma I, quando il reato è commesso da figure coinvolte nella rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o ancora da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di essi; non è chiamata invece a rispondere, nel caso in cui i soggetti di cui prima, abbiano agito nell'interesse proprio o di terzi<sup>125</sup>.

La novità introdotta con questo Decreto risulta particolarmente rilevante ai fini della gestione aziendale perché amplia la responsabilità penale anche nei confronti degli enti, che partecipando al procedimento sanzionatorio mettono a rischio il proprio patrimonio, il quale, prima della legge in questione non rispondeva invece dei reati commessi.

---

<sup>125</sup> art. 5 comma II D.Lgs. 231/2001

I reati di cui nel paragrafo non sono rimessi alla discrezionalità dell'ente di competenza, bensì precisati all'art. 25 del D.Lgs. in esame, che rimanda esplicitamente al Codice Penale.

L'articolo, rubricato “*concussione e corruzione*”, fa riferimento infatti a: concussione<sup>126</sup>, corruzione per l'esercizio della funzione<sup>127</sup>, per atto contrario ai doveri di ufficio<sup>128</sup>, in atti giudiziari<sup>129</sup> o di un incaricato di un pubblico servizio<sup>130</sup>, promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio di denaro o altra utilità<sup>131</sup>, istigazione alla corruzione<sup>132</sup> ecc....

Ci sono però dei casi in cui, anche se la società ha deciso di allinearsi ai “Modelli” dettati dal D.Lgs. 231/2001, appunto non obbligatori come preciserò tra poco, essa non risponde con propria responsabilità penale nel corso del processo avviato per illecito. I casi in esame, vengono dettati dal Decreto stesso all'articolo 6, ovvero l'ente è esente da tale procedimento se riesce a provare che:

- a) *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”*.

È importante evidenziare che l'adozione di un modello organizzativo di gestione e prevenzione previsto dall'Ex D.Lgs 231/2001 non è obbligatoria;

---

<sup>126</sup> art. 317 Codice Penale

<sup>127</sup> art. 318 Codice Penale

<sup>128</sup> art. 319 Codice Penale

<sup>129</sup> art. 319-ter Codice Penale

<sup>130</sup> art. 320 Codice Penale

<sup>131</sup> art. 321 Codice Penale

<sup>132</sup> art. 322 Codice Penale



tuttavia, se l'impresa dimostra di averlo impiegato può evitare le pesanti sanzioni pecuniarie ed interdittive che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività<sup>133</sup>, previste dalle norme di questa disciplina.

L'impresa che riesce a dimostrare di essersi allineata al programma definito dal Decreto, possiede uno strumento in più da utilizzare in sua difesa nell'impugnazione di un reato, ossia gli è permesso ricorrere all'impiego della propria diligenza operativa per ovviare o limitare il proprio coinvolgimento in termini di responsabilità penale derivante da uno dei reati sanzionati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

I protocolli da rispettare affinché questo sia possibile sono dettati dal testo stesso, in particolare:

- a) analizzare il contesto aziendale per individuare le aree/settori di attività in cui potrebbero potenzialmente verificarsi eventi pregiudizievoli contrastanti con i punti cardine fissati dal D.Lgs. 231/2001<sup>134</sup>;
- b) progettare un sistema di controllo che sia funzionale alla valutazione del sistema operante all'interno dell'azienda e la sua capacità di adeguamento futura<sup>135</sup>;
- c) istituire un Organismo di vigilanza e Controllo che vigili sull'efficacia del sistema di controllo<sup>136</sup>;
- d) istituire un Sistema Sanzionatorio interno<sup>137</sup>;
- e) redigere un Codice Etico<sup>138</sup>.

Il Modello organizzativo appena descritto quindi, è finalizzato a prevenire un conflitto della tipologia descritta nel paragrafo, attraverso una gestione prudente delle deleghe e dei poteri dei rappresentanti e soggetti operanti

---

133 "Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001", Confindustria Firenze, presente al seguente link:

<https://www.confindustriafirenze.it/modello-organizzativo-ex-d-lgs-2312001/>

134 Galeotti Flori L., "Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" presente al seguente link:

[https://www.fpcu.it/App\\_Common/Files/FilesEventi/462071/Materiale%20-%20II%20Codice%20della%20crisi%20d%20impresa.pdf](https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/462071/Materiale%20-%20II%20Codice%20della%20crisi%20d%20impresa.pdf)

<sup>135</sup> *ibid.*

<sup>136</sup> *ibid.*

<sup>137</sup> *ibid.*

<sup>138</sup> *ibid.*

all'interno dell'azienda, nonché attraverso controlli capillari sulle attività svolte dal complesso.

Inoltre, come prima cennato circa l'obbligatorietà dell'adozione del Modello di cui nel presente Decreto Legislativo, l'ente è tenuto ad allinearsi a tali protocolli nel caso in cui volesse beneficiare dell'esimente, escludendosi quindi da colpe di questo tipo; in caso contrario, non è possibile evitare che l'ente sia sottoposto a procedura.

La “non adozione” non è però sanzionabile in alcun modo.

Tuttavia, tale visione è stata e continua ad essere oggetto di discussione: secondo il disegno di legge- atto n.726 emanato dal Senato della Repubblica recante la “*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.23, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consortili*”<sup>139</sup>, si sta evolvendo verso una circoscritta obbligatorietà<sup>140</sup>, che vede come protagoniste tutte le società di capitali e cooperative che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis comma I, del Codice Civile, ossia:

- 1) “*totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*
- 3)  *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.*

### **2.3 La gestione della crisi**

Come anticipato già nel primo paragrafo, obiettivo primo del Codice della crisi e dell'insolvenza, nonché fulcro della riforma, è una adeguata gestione della crisi aziendale ai fini di una corretta prevenzione e/o ristrutturazione dell'asset nel suo complesso.

---

<sup>139</sup> Il testo del disegno di legge è presente al seguente link:

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339575.pdf>

<sup>140</sup> si legge a pagina 4 del suddetto disegno di legge “*Pertanto, il presente disegno di legge intende introdurre l'obbligatorietà del citato modello 231 e della nomina dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001 a tutte le società di capitali e cooperative che non rientrino nei limiti dimensionali e reddituali previsti dall'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché la previsione di sanzioni pecuniarie per le società inadempienti.*”

Il nuovo Codice fin dall'art. 2 sancisce una importante distinzione definendo:

- a) *“crisi”*: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”;
- b) *“insolvenza”*: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Tale distinzione, che tra l'altro non compariva all'interno del testo della Legge fallimentare<sup>141</sup>, risulta cruciale ai fini dell'applicazione delle norme del nuovo Codice in vigore ormai dal 1° settembre 2021, rispetto a quelle dettate dalla disciplina che oggi vigeva.

In particolare, il dibattito aperto sui due fronti riguarda il presupposto oggettivo che deve sussistere ai fini dell'apertura della procedura di fallimento nel primo testo e delle procedure di allerta e composizione della crisi nel secondo.

Secondo quanto disposto nell'art. 5 della Legge fallimentare, condizione sufficiente per la dichiarazione di fallimento è lo stato di insolvenza, differentemente da quanto invece ravvisato dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza il quale sottolinea la significativa differenza tra lo stato di insolvenza attuale, il quale è riconoscibile perché manifestato in fatti esterni di immediata percezione, e lo stato di insolvenza prospettico, ossia una previsione di futuri inadempimenti; è questa seconda accezione che diviene presupposto nel Codice, per l'attivazione delle misure di allerta<sup>142</sup>.

Differentemente, per l'impresa che versa in condizioni di insolvenza, non dovrebbe restare altra soluzione che la liquidazione giudiziale, ma il

---

<sup>141</sup> al contrario i due concetti vengono assimilati; l'art. 160 comma III della Legge fallimentare afferma *“per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”*

<sup>142</sup> Avv. Rossi L. (2019), *“Insolvenza prospettica tra legge fallimentare e Codice della crisi”* presente al seguente link: <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-12-02/insolvenza-prospettica-legge-fallimentare-e-codice-crisi-115303.php>

legislatore già nella Legge delega n.155 sembra non voler operare questa netta distinzione e all'art. 3 comma I lett. d) afferma di *“prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con un unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti , di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale ...”*.

All'interno del Codice pertanto è rimesso all'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) il potere di valutare la sussistenza o meno dello stato di crisi e quindi la scelta di adottare misure ricostitutive o dare avvio alle relative procedure<sup>143</sup>.

Alla luce di quanto affermato finora però, il fatto che oggigiorno l'insolvenza prospettica non sia requisito sufficiente per la declaratoria di fallimento non può essere utilizzata come scusante all'inerzia degli organi sociali, i quali devono comunque prontamente adoperarsi per prevenire l'emersione della crisi<sup>144</sup>.

Come anticipato all'inizio del paragrafo il nocciolo della questione risulta essere la gestione di uno stato di crisi e le misure adottate per fronteggiarlo. È questo il tema cui il Codice dedica l'intero Titolo II della Parte Prima rubricato *“Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”*.

Come si evince dal titolo, le fasi caratterizzanti tale procedimento di gestione sono due: una fase di allerta e una fase di composizione assistita della crisi, avviata *“su istanza del debitore”*<sup>145</sup>, che affronterò in maniera dettagliata nei paragrafi a seguire.

### **2.3.1 Indicatori della crisi e procedure di allerta**

Una tra le novità più significative introdotte dalla riforma in materia di

---

<sup>143</sup> art. 18 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>144</sup> Avv. Rossi L. (2019), *“Insolvenza prospettica tra legge fallimentare e Codice della crisi”* presente al seguente link: <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-12-02/insolvenza-prospettica-legge-fallimentare-e-codice-crisi-115303.php>

<sup>145</sup> art. 19 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

procedure concorsuali è rappresentata dagli strumenti di allerta<sup>146</sup>, per tali intendendosi, gli *obblighi di segnalazione* e gli *obblighi organizzativi* indirizzati a smascherare rapidamente gli indicatori sintomatici di uno stato di crisi dell'impresa e ad evitare che questo si trasformi in uno stato di insolvenza irreversibile mediante ricorso a misure idonee per sua ricomposizione.

La logica cui si ispira l'intero sistema impresa è di carattere preventivo, attuata mediante una pianificazione e controllo assidui e provoca una trasformazione nel processo di gestione della crisi finora attuato.

Affinché possano essere applicati gli strumenti di allerta e avviate le relative procedure è necessario che sussista uno stato di difficoltà dell'impresa. In questo contesto giocano un ruolo particolarmente importante gli indicatori della crisi, definiti all'art. 13 del Codice della crisi e dell'insolvenza come *“squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario [...] rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti ...”*. Come disposto dal comma II del suddetto articolo, il legislatore ha conferito al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) il potere di redigere con cadenza triennale e per ogni tipologia di attività economica nel rispetto delle classificazioni ISTAT gli indici che, opportunamente valutati facciano presupporre la sussistenza di uno stato di crisi.

Gli indici specifici sopracitati sono riferiti alle seguenti categorie di imprese<sup>147</sup>:

- Start up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179
- PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3
- Società in liquidazione
- Imprese costituite da meno di due anni.

Gli indici individuati dal Consiglio, prima di essere considerati validamente operativi devono essere approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo

---

<sup>146</sup> art. 12 del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>147</sup> art. 13 comma II del Codice della crisi e dell'insolvenza

economico.

L'iter che viene seguito per l'analisi dello *status quo* dell'impresa si articola in tre fasi, strettamente dipendenti l'una dall'altra, che si propongono di analizzare differenti indici c.d. previsionali che possano far congetturare in maniera ragionevole l'esistenza di uno stato di crisi.

Il primo passo è quello di verificare, l'eventuale squilibrio patrimoniale attestabile mediante misurazione di patrimonio netto. Se il patrimonio netto risulta negativo, può considerarsi come tale, automaticamente sintomo di crisi e da qui derivarne l'obbligo immediato di segnalazione ; se il patrimonio netto è positivo invece, si passa all'analisi di un altro indice che dà avvio alla fase due.

La fase due è caratterizzata dal calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (DSCR<sup>148</sup>) su un arco temporale di sei mesi: l'indice risulterà pertanto superiore all'unità quando i flussi attesi ricoprono almeno per la totalità gli impegni finanziari assunti e in questo caso non è necessario ricorrere ad alcuna procedura; se l'indice invece è inferiore ad uno l'impresa non dimostra di essere in grado di ricoprire i propri oneri per cui i professionisti di competenza, ossia il sindaco e il revisore saranno obbligati a darne comunicazione all'OCRI.

Nel caso in cui, il patrimonio netto è positivo e il DSCR non è disponibile oppure ritenuto inaffidabile per inadeguata qualità dei dati previsionali , si apre la terza fase, caratterizzata dalla verifica dell'eventuale superamento delle soglie prefissate di uno dei cinque indici che seguono, calcolati nel relativo modo:

- 1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, calcolato come rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
- 2) Indice di adeguatezza patrimoniale, calcolato come rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- 3) Indice di ritorno liquido dell'attivo, calcolato come rapporto tra cash flow e attivo;

---

<sup>148</sup> Debt Service Coverage Ratio

- 4) Indice di liquidità, calcolato come rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- 5) Indice di indebitamento previdenziale e tributario, calcolato come rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Nella tabella di seguito sono riportati i valori soglia dei 5 indicatori di allerta: (*“Guida al codice della crisi di impresa: una sintesi operativa”*, Camera di Commercio di Bari)

SETTORE	ONERI FINANZIARI / RICAVI	PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI	ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE	CASHFLOW / ATTIVO	DEB. TRIB. PREV / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio (I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Il superamento degli indici appena elencati, ai fini della segnalazione presso l'organismo di competenza deve considerarsi con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, in assenza di questo, l'analisi verrà fatta in base ad una valutazione infrannuale<sup>149</sup>. Inoltre è importante che sia considerato un superamento significativo di tutti e cinque gli indici e non di uno solo, che, contrariamente, potrebbe definire una visione incompleta e deviante.

Nel terzo e ultimo comma dell'art.13, viene attribuita la possibilità all'impresa, qualora non dovesse ritenere adeguati alle proprie caratteristiche gli indici elaborati dal CNDCEC, di definire degli indicatori “personalizzati”

<sup>149</sup> Riferimento a quanto scritto sinora circa gli indici, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presente al seguente link:  
[https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi\\_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84](https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84)

idonei a far emergere l'esistenza del proprio stato di crisi e la cui conformità in rapporto alle specifiche dell'impresa debba essere attestata da un professionista indipendente.

A questo punto, risulta chiara la distinzione tra le situazioni che debbano essere sottoposte a segnalazione e quelle che non comportino invece l'attivazione di alcun tipo di procedura. Possiamo richiamare l'art. 24 del Codice della crisi e dell'insolvenza, secondo cui, la domanda di accesso alla procedura deve essere proposta non oltre il termine di tre mesi, in presenza di uno dei seguenti presupposti:

- Incapacità di soddisfare debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni
- Incapacità di soddisfare debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni
- Il superamento di uno degli indici di cui all'art.13 commi II e III.

In uno scenario in cui appare vacillante la capacità dell'impresa di sostenere i debiti contratti e gli squilibri registrati rappresentano un pregiudizio alla continuità aziendale, si dà avvio alla procedura di segnalazione prevista dal nuovo Codice.

L'art. 14 individua l'obbligo, in capo agli organi di controllo, al revisore contabile e alla società di revisione, relativamente alle loro funzioni, di:

- *“verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;*
- *segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”.*

Si tratta di una segnalazione “interna”. Tale segnalazione deve rispettare dei canoni prefissati, ossia, deve necessariamente essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC e deve provvedere a fissare un congruo termine non



superiore a trenta giorni entro il quale spetta all'organo amministrativo definire le soluzioni e iniziative individuate o già intraprese per rimuovere le cause della crisi. L'organo amministrativo può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per il superamento dello stato di difficoltà.

Nel caso in cui entro un limite massimo di sessanta giorni non venissero adottate le misure necessarie, i soggetti di cui al comma I art. 14 devono informare l'OCRI e fornirgli ogni elemento utile, conforme, ma anche in deroga all'articolo 2407 Cod.Civ. comma I riguardante l'obbligo di segretezza. Si dà avvio a questo punto alla fase "esterna".

L'obbligo di segnalazione non grava solo su tali soggetti, ma anche sugli enti pubblici specificamente individuati dal Codice all'art. 15, ovvero Agenzia delle entrate<sup>150</sup>, l'Istituto nazionale della previdenza sociale<sup>151</sup> e l'agente della riscossione<sup>152</sup>, a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari per i primi due e a pena di opponibilità del credito per spese e oneri di riscossione per l'ultima<sup>153</sup>.

Anche in questo caso, se entro novanta giorni il debitore non ha fornito alcuna prova di:

- estinzione del debito,<sup>154</sup> o
- di averlo interamente regolarizzato nel rispetto delle modalità previste dalla legge, o di essere in regola con il pagamento rateale del debito fiscale *ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997*<sup>155</sup>, o
- di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza<sup>156</sup>,

---

<sup>150</sup> È obbligata a segnalare quando il debito Iva è pari ad almeno il 30% del volume d'affari e non inferiore a soglie predeterminate in relazione al volume d'affari considerato. (art. 15 comma II lett. a) del Codice della crisi e dell'insolvenza)

<sup>151</sup> È obbligato a segnalare quando il debitore è in ritardo nel pagamento di oltre sei mesi per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di 50.000 euro. (art. 15 comma II lett. b) del Codice della crisi e dell'insolvenza)

<sup>152</sup> È obbligato a segnalare quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superi la soglia di 500.000 euro e 1.000.000 euro rispettivamente per le imprese individuali e collettive. ((art. 15 comma II lett. c) del Codice della crisi e dell'insolvenza)

<sup>153</sup> art. 15 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>154</sup> art. 15 comma IV del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>155</sup> *ibid.*

<sup>156</sup> *ibid.*

spetta al c.d. “creditore pubblico qualificato” di provvedere alla segnalazione presso l’OCRI.

La caratteristica peculiare della segnalazione in questione è che essa debba essere effettuata con modalità telematiche perfettamente delineate in accordo con Unioncamere e Infocamere<sup>157</sup>.

Per quanto concerne il seguito, ossia il procedimento che caratterizza le fasi della gestione della crisi a partire dalla segnalazione presso l’OCRI, si rimanda al capitolo seguente, che focalizza la propria attenzione sul ruolo e sulla operatività di questo organismo, fondamentale per la fase di composizione assistita della crisi.

---

<sup>157</sup> *ibid.*

## **CAPITOLO TERZO**

### **Il ruolo della Camera di Commercio ed il funzionamento dell'OCRI.**

#### **3.1 Ruolo delle Camere di Commercio**

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali<sup>158</sup>.

Le circoscrizioni di riferimento sono quelle individuate dall'art. 10 comma I lett. b) della legge n.124 del 2015 e come disposto dalla stessa, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione<sup>159</sup>.

Inoltre, l'autonomia funzionale di cui nell'art. 1 della Legge 580/1993 presuppone che ogni Camera di Commercio sia dotata di un proprio statuto, definisca un programma di azioni proprio che realizzi con le risorse di cui dispone.

Le funzioni cui è devoluta tale Camera sono molteplici :

- pubblicità legale per mezzo del Registro delle imprese depositato presso ognuna di esse;
- formazione e governo delle informazioni detenute presso la Camera relative alla costituzione;
- tutela del consumatore e della fede pubblica, verifica sulla conformità e sicurezza dei prodotti e degli strumenti sottoposti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi, rilascio dei certificati di origine;
- supporto alla competitività delle imprese attraverso lo scambio di informazioni economiche e assistenza tecnica alle imprese di nuova costituzione e start up ecc ... .;
- valorizzazione del patrimonio culturale e incentivo al turismo in accordo con gli enti e organismi competenti;

---

<sup>158</sup> art.1 della Legge 580/1993 modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23

<sup>159</sup> art. 10 comma V della Legge 124/2015

- professionalità in ambito ambientale e sostegno alle PMI per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- tendenza a sostenere il lavoro e le professioni anche grazie all'ausilio di soggetti pubblici e privati;
- sussidio alle imprese operanti in regime di libera concorrenza;
- attività in ambito di digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti, supporto al placement e all'orientamento, di risoluzione alternativa delle controversie, tutte convenzionate con le regioni oltre che con enti pubblici e privati.

Un ruolo sempre più importante è stato riconosciuto a tale organismo con il passare degli anni e in particolare la Riforma in materia concorsuale, nonché la redazione del Codice della crisi e dell'insolvenza vi hanno attribuito un ruolo fondamentale in tema di gestione delle procedure della crisi d'impresa. Ai sensi dell'art. 16 del nuovo Codice infatti, rubricato “*OCRP*”, tale organismo di composizione della crisi d'impresa deve essere “*costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” e svolgere determinate funzioni prestabilite dallo stesso articolo al comma I, ossia :

- “*ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15*”, vale a dire da parte degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati;
- “*gestire il procedimento di allerta*”;
- “*assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi*” disciplinata dagli artt. 19-23 di cui nel seguente Codice.

L'OCRI, come precisato all'articolo 2 comma I lett. u) opererà solo in presenza di impresa diversa da impresa minore, i cui requisiti sono stabiliti nello stesso articolo alla lett. d) .

### 3.2 Attivazione e funzionamento dell'OCRI

Come anticipato nel capitolo precedente le modalità di attivazione dell'OCRI possono essere molteplici: oltre che dall'imprenditore (c.d. istanza di composizione assistita della crisi), infatti, la segnalazione che mette in azione l'organismo, può avvenire anche da parte degli organi di controllo, del revisore contabile e società di revisione<sup>160</sup> (c.d. allerta interna), oppure di enti pubblici qualificati, quali Agenzia delle entrate, Istituto nazionale di previdenza sociale, Agente di riscossione delle imposte<sup>161</sup> (c.d. allerta esterna).

Le segnalazioni in questione avverranno presso la Camera di Commercio operante all'interno della stessa circoscrizione in cui è stabilita la sede legale dell'impresa<sup>162</sup>.

Inoltre, la comunicazione non è immediata bensì i soggetti competenti prima di trasmettere tale segnalazione all'Organismo di composizione della crisi d'impresa dovranno informare l'imprenditore, il quale dovrà immediatamente impegnarsi per regolarizzare e superare la crisi.

Solo dopo un trascorso di trenta giorni nel caso di allerta interna e di novanta in caso di allerta esterna, tenuto conto dell'inerzia dell'imprenditore, allora la segnalazione diverrà efficace.

Il soggetto investito dell'obbligo di segnalazione non comunica immediatamente con l'organismo bensì interagisce direttamente con un referente, che si identifica con il segretario generale della Camera di Commercio di competenza e che a sua volta comunica con l'organismo a mezzo PEC<sup>163</sup>.

La funzione principale dell'OCRI a tal fine costituito è quella di analizzare lo stato di crisi e avanzare proposte relative alle possibili soluzioni per far sì che l'imprenditore riesca a riprendere la propria attività in un'ottica di continuità aziendale.

---

<sup>160</sup> art. 14 del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>161</sup> art. 15 del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>162</sup> art. 16 comma II del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>163</sup> art. 16 comma III e comma V del Codice della crisi e dell'insolvenza

L'espletamento delle proprie mansioni, e il relativo funzionamento verrà analizzato con maggiore precisione nei paragrafi a seguire, a partire dalla costituzione dell'organismo, composizione del collegio interno e le relative procedure da attuare per sostenere l'impresa in difficoltà.

### **3.3 Nomina e composizione dell'OCRI**

Per quanto riguarda la composizione strutturale dell'organismo in oggetto, con riferimento all'art. 16 comma III del nuovo Codice, è possibile individuare tre organi principali preposti alle funzioni di cui è investito l'OCRI, ossia:

- un referente, solitamente individuato nel segretario della Camera di Commercio o in un suo delegato. Egli ha il compito di assicurare la tempestività del procedimento ma vigila anche sul rispetto dei termini nei confronti di tutti i soggetti in questione<sup>164</sup>;
- un ufficio del referente che può essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di Commercio. Esso è posto anche come mediatore per la comunicazione nel rispetto delle norme dettate in materia di posta elettronica certificata di cui è obbligato all'utilizzo<sup>165</sup>;
- un collegio di esperti, composto di tre figure professionali nominate di volta in volta per ogni singolo procedimento avviato.

Una volta ricevuta la segnalazione, spetta al referente informare gli organi di controllo dell'impresa e avviare, il procedimento di nomina del collegio composto dai tre esperti appartenenti all' *“albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza”* istituito presso il Ministero della giustizia<sup>166</sup>, ad ognuno dei quali verrà assegnato un ruolo diverso.

---

<sup>164</sup> art. 16 comma IV del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>165</sup> art. 16 comma V del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>166</sup> art. 356 del Codice della crisi e dell'insolvenza

L'art. 356 provvede a definire a riguardo, le caratteristiche che i professionisti devono necessariamente possedere ai fini dell'iscrizione nell'Albo e in questo senso rimanda agli artt. 358 comma I lettere a), b), c) del nuovo Codice e 4 comma V del Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202<sup>167</sup> e le relative modifiche.

Tra questi, come dispone l'art. 17 del Codice, un primo membro deve essere individuato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale<sup>168</sup>, un secondo membro designato dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato<sup>169</sup> e un ultimo, nominato dall'associazione di categoria relativa al settore in cui il debitore opera.

La nomina dovrà quindi provvedere ad assicurare che all'interno del collegio vi siano figure con abilità contabili, legali e aziendalistiche al fine di assicurare una corretta gestione della crisi su qualsiasi fronte.

Tali professionisti inoltre, sono investiti del dovere di dimostrare, entro il giorno successivo alla nomina, il rispetto del requisito di indipendenza così come individuato all'art. 2 comma I lett. o) n. 2 e 3 del testo di cui nell'elaborato. In particolare quindi, la figura affinché possa essere designata c.d. "professionista indipendente" deve congiuntamente dimostrare, oltre l'iscrizione di cui prima, di *"essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile"* e di *"non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale"*.

Il collegio si occupa di definire il relatore, la cui figura viene spesso a coincidere con quella del presidente o altro membro del collegio stesso, con funzione di individuare e riportare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della seconda fase di gestione della crisi d'impresa<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> presente al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/27/15G00012/sg>

<sup>168</sup> tale designazione deve pervenire all'organismo entro tre giorni dall'avvio della procedura di nomina; in mancanza, vi provvederà il referente. (art. 17 comma II del Codice della crisi e dell'insolvenza).

<sup>169</sup> *ibid.*

<sup>170</sup> art. 18 comma II del Codice della crisi e dell'insolvenza

### 3.4 Operatività dell'OCRI

Giunti a questo punto, il collegio è composto nella sua totalità, assicura la presenza di professionisti qualificati ed indipendenti e prosegue nell'espletamento della propria funzione.

A questo punto sarà l'OCRI a convocare il debitore e, se si tratta di una società dotata di organo di controllo anche i sindaci, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore stesso dinanzi al collegio appena formatosi. Questo primo stadio si contraddistingue per la sua assoluta riservatezza e confidenzialità<sup>171</sup>.

Una volta che il relatore ha ottenuto le informazioni e i dati validi ai fini della valutazione, spetta al collegio definire la decisione da attuare.

Nel caso in cui il collegio constati:

- che non sussista effettivamente lo stato di crisi;
- che all'imprenditore in questione non si applichino gli strumenti di allerta;
- l'esistenza di crediti di imposta o altri crediti verso pubbliche amministrazioni per un ammontare complessivo che, compensato con la totalità dei debiti non superi le soglie di cui all'art. 15 comma II, lett. a), b), c);

allora il referente comunicherà l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione<sup>172</sup>.

Nel caso opposto invece, quando il collegio individua l'effettiva sussistenza dello stato di crisi, di comune accordo con il debitore provvede a stilare un piano contenente le possibili misure da attuare per il risanamento entro un termine prestabilito, non oltre il quale egli deve riferire circa l'attuazione<sup>173</sup>.

Se l'imprenditore non cercherà di porre rimedio allo stato di crisi esistente entro i termini fissati, spetterà al collegio informare il referente, mediante

---

<sup>171</sup> art. 18 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>172</sup> art. 18 comma III del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>173</sup> art. 18 comma IV del Codice della crisi e dell'insolvenza



comunicazione scritta, il quale riporterà quanto accaduto agli autori delle segnalazioni<sup>174</sup>.

In questo caso, l'attivazione dell'OCRI risulta subordinata all'applicazione delle misure di allerta, di conseguenza la funzione espletata dall'organismo è quella di assistere l'imprenditore nella riorganizzazione del sistema impresa attraverso l'attuazione di misure idonee al risanamento.

Qualora invece fosse l'imprenditore stesso a decidere di coinvolgere i propri creditori nel processo di ripresa, l'attivazione dell'OCRI avverrebbe in maniera diretta.

In questo secondo caso, ai sensi dell'articolo 19 del Codice della crisi e dell'insolvenza, il collegio di esperti fissa un termine massimo di tre mesi entro il quale spetta all'imprenditore definire una soluzione concordata riorganizzativa per il superamento della crisi d'impresa, di cui il relatore è supervisore. Solo nel caso di esiti positivi delle trattative il termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi<sup>175</sup>.

Il passo successivo è quello di acquisire, o su suggerimento del debitore di predisporre, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, oltre che un elenco indicativo dei creditori e titolari dei diritti reali o personali nonché i rispettivi crediti e cause di prelazione vantati<sup>176</sup>.

Questa documentazione è di fondamentale importanza anche qualora l'imprenditore non dovesse riuscire a trovare un accordo con i creditori e spetta al collegio verificare la veridicità dei dati raccolti ai fini dell'avvio della procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo<sup>177</sup>.

A conclusione di questa fase il debitore può richiedere di beneficiare delle misure protettive necessarie per portare a compimento le trattative in corso alla sezione specializzata in materia di imprese<sup>178</sup>, la cui durata generalmente non

---

<sup>174</sup> art. 18 comma V del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>175</sup> art. 19 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>176</sup> art. 19 comma II del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>177</sup> art. 19 comma III del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>178</sup> art. 20 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

può essere superiore a tre mesi, prorogabile però solo nel caso in cui tale rinvio risulti fondamentale per il raggiungimento dei risultati prefissati all'interno dell'accordo<sup>179</sup>.

Con conseguimento del concordato, l'accordo stilato con i creditori deve necessariamente essere redatto in forma scritta, depositato presso l'OCRI e può avere effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che lo hanno sottoscritto; inoltre, su richiesta del debitore e ricevuta l'approvazione dei creditori, può essere iscritto nel Registro delle imprese<sup>180</sup>.

Il Codice si propone però anche di disciplinare il caso opposto, ossia quando l'imprenditore non riesca a convenire ad una soluzione univoca e conclusiva. Ai sensi dell'art. 21, il debitore, su suggerimento del collegio dovrà presentare entro trenta giorni la domanda di ammissione ad una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza oppure di liquidazione giudiziale<sup>181</sup> facendo uso della documentazione inizialmente predisposta dallo stesso, oppure su suo suggerimento, dal collegio.

Ove invece il collegio dovesse riconoscere un evidente ed irreversibile stato di manifesta insolvenza procederebbe con la segnalazione al referente il quale a sua volta ne darà comunicazione con relazione motivata al pubblico ministero, che dopo averne verificato la veridicità provvede a presentare entro sessanta giorni il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale<sup>182</sup>.

Al termine di questa lunga procedura l'OCRI riceverà un compenso per la copertura dei costi amministrativi sostenuti e i relativi compensi spettanti ai membri del collegio, i quali possono o essere concordati preventivamente con l'imprenditore, oppure liquidati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di competenza o un suo delegato<sup>183</sup>.

---

<sup>179</sup> art. 20 comma III del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>180</sup> art. 19 comma IV del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>181</sup> art. 37 del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>182</sup> artt. 22 e 38 comma I del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>183</sup> artt. 23 e 351 del Codice della crisi e dell'insolvenza

La norma precisa anche i parametri di cui il Presidente terrà conto nella determinazione dell'ammontare, il quale considererà anche l'impegno concretamente impiegato nonché gli esiti ottenuti. A tal riguardo:

- se il debitore non compare, il curatore riceverà un compenso ridotto al 50% di cui la metà spettante all'ufficio del referente e l'eccedenza suddivisa tra i componenti del collegio<sup>184</sup>;
- in caso di sola audizione, il compenso minimo sarà suddiviso per un terzo all'ufficio del referente e per due terzi ai membri del collegio<sup>185</sup>;
- per il procedimento di composizione assistita della crisi si tiene conto di quanto disposto dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, tenuta considerazione dell'attivo e passivo del debitore risultante dalla documentazione redatta<sup>186</sup>.

Tali compensi saranno prededucibili per l'imprenditore sulla base della disciplina riformata all'art. 6 comma I lett. a) del Codice della crisi e dell'insolvenza.

### *Misure premiali*

Al fine di incoraggiare l'imprenditore al rispetto della nuova disciplina, il nuovo Codice che entrerà in vigore ormai il 1° settembre 2021 si è occupato di definire all'art. 25 anche eventuali misure premiali di cui potrà beneficiare l'imprenditore che ha seguito una buona condotta nel corso del processo e in particolare:

- *“ha presentato all'OCRI istanza tempestiva<sup>187</sup>;*
- *ha seguito in buona fede le indicazioni dell'Organismo;*
- *ha proposto tempestivamente domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza che non sia stata dichiarata inammissibile”.*

---

<sup>184</sup> art. 351 comma I lett. a) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>185</sup> art. 351 comma I lett. b) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>186</sup> art. 351 comma I lett. c) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>187</sup> a norma dell'art. 24 del Codice della crisi e dell'insolvenza

I benefici, elencati dalla lettera a) alla lettera e) del comma I dell'articolo in questione possono essere riassunti come di seguito: riduzione degli interessi maturati sui debiti tributari durante la procedura di composizione assistita della crisi<sup>188</sup>, riduzione delle sanzioni tributarie la cui scadenza è fissata dopo la presentazione dell'istanza del debitore di cui all'art. 19<sup>189</sup>, riduzione per la metà delle sanzioni e interessi sui debiti tributari nella procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza aperta in un secondo momento<sup>190</sup>, la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti<sup>191</sup>, la non ammissibilità del concordato preventivo quando il professionista incaricato dimostri che il piano presentato dal debitori sia soddisfacente per i creditori chirografari per almeno il 20% della totalità dei crediti vantati<sup>192</sup>.

---

<sup>188</sup> art. 25 comma I lett. a) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>189</sup> art. 25 comma I lett. b) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>190</sup> art. 25 comma I lett. c) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>191</sup> art. 25 comma I lett. d) del Codice della crisi e dell'insolvenza

<sup>192</sup> art. 25 comma I lett. e) del Codice della crisi e dell'insolvenza

## *Conclusioni*

Il nuovo testo della Legge Fallimentare nasce da esigenze che nel corso del tempo sono divenute sempre più rilevanti e alle quali si era già cercato di sopperire in ambito europeo con la raccomandazione della Commissione Europea n.135/2014 e il Regolamento n.848/2015 del Parlamento e Consiglio. Il risultato di questo lungo e complesso percorso riformatorio, il Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, integra perfettamente, ampliandole, le direttive dettate dalla Comunità che hanno posto le basi per il riordino in materia concorsuale, poi attuato ma non ancora entrato in vigore e quindi efficace dal 1° settembre 2021, con lo scopo di permettere alle discipline dei diversi Stati membri di allinearsi tra loro per una migliore gestione delle interdipendenze divenute ormai sempre più frequenti.

L'obiettivo primo della Riforma oggetto di discussione nell'elaborato è quello di consentire alle imprese sane in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce per declinare l'ipotesi che tale stato si trasformi in uno stato di crisi irreversibile, ovvero di insolvenza tale da compromettere la continuità aziendale degli operatori e in casi estremi la loro eliminazione dal mercato.

La prassi procedurale definita dal Nuovo codice è pensata in un'ottica ascendente dal legislatore, che parte dal ristretto ambito aziendale e che vede protagonista il solo imprenditore fino al coinvolgimento di un organismo esterno che supervisioni e attivi le dovute procedure, ossia riducendo gradualmente il ruolo del debitore sempre in una prospettiva risanatoria.

Questo nuovo organismo di composizione costituito presso le Camere di Commercio diventa così il nuovo protagonista in fase di ristrutturazione della crisi d'impresa e a cui il Nuovo codice dedica un intero Titolo.

L'obiettivo del legislatore nel definire queste nuove norme cui le imprese saranno obbligate al rispetto a partire dal prossimo anno, fatta eccezione per alcune di immediata efficacia, è quello sì di contenere il deterioramento del valore aziendale in fase preventiva ma anche quello di sollecitare l'attenzione dell'imprenditore già ai primi segnali di allerta per evitare, *in extremis*,

l'attivazione dell'OCRI e l'eventuale e relativo procedimento di composizione assistita della crisi.

Non essendo il Codice ancora operativo non è possibile delineare con certezza se i risvolti derivanti saranno positivi o negativi anche se pensati nell'ottica descritta ma sarà solo l'esperienza futura degli imprenditori coinvolti a dare dimostrazione in un senso o nell'altro dell'operato del legislatore.

## Bibliografia

- Brancadoro G. (a cura di) “Crisi sistemiche e rilevanza giuridica nelle discipline delle crisi d’impresa”, 2019
- Campobasso G.F. (a cura di) “Manuale di Diritto Commerciale”, Utet Giuridica editore, 2017
- Santangeli F. (a cura di) “Nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”, Giuffrè editore, 2019
- Falini A. (a cura di) “La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo” , 2011
- Pencarelli T. (a cura di) “Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento”, FrancoAngeli editore, 2013
- Montella G. (a cura di) “Il nuovo diritto europeo della crisi d’impresa”, G. Giappichelli Editore, 2017

## Sitografia

- “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” consultabile su:  
<https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/>
- “Codice della crisi e dell’insolvenza” in IL CASO.it Ordine degli Avvocati Firenze, consultabile su  
<http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2019/06/Codice-della-Crisi-e-dellInsolvenza.pdf>
- “Le procedure concorsuali” consultabile su:  
[https://www.studiocataldi.it/guide\\_legali/fallimento/procedure-concorsuali.asp](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fallimento/procedure-concorsuali.asp)
- Marcelli R. (2015), “La continuità aziendale nella crisi di impresa”, Fondazione nazionale commercialisti.it  
[<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/871> ]
- Panzani L. ,Presidente della Corte d’Appello di Roma (2014), “La Raccomandazione 12 marzo 2014 della Commissione europea per

l'adozione di una disciplina uniforme in materia di insolvenza” consultabile su:

[https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-raccomandazione-12-marzo-2014-della-commissione\\_10-10-2014.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-raccomandazione-12-marzo-2014-della-commissione_10-10-2014.php)

- Bariatti S., Corno G. (2015), “Il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione). Una prima lettura” consultabile su:

<http://ilfallimentarista.it/articoli/focus/il-regolamento-ue-2015848-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-20-maggio-2015>

- Mininno R. (2020), “CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: approvato dal Consiglio dei Ministri il primo decreto integrativo e correttivo” consultabile su:

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-02/codice-cesi-d-impresa-approvato-consiglio-ministri-primo-decreto-integrativo-e-correttivo-152630.php>

- Avv. Giuseppe Vona (2019), “Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: le novità in materia di gruppi d'impresa” consultabile su:

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-02-14/il-codice-cesi-d-impresa-e-insolvenza-novita-materia-gruppi-d-impresa-173457.php>

- “Guida al codice della crisi di impresa: una sintesi operativa”, Camera di Commercio di Bari consultabile su: <https://www.ba.camcom.it/info/nuovo-codice-della-cesi-di-impresa-una-guida-pratica-della-camera-di-commercio-di-bari>

- Portale “Camera di commercio” , Camera di Commercio di Parma, consultabile su:

<http://www.pr.camcom.it/camera-di-commercio/cosa-e-la-camera-di-commercio>

- IBook OCRI consultabile su



[https://perconsulting.it/wp-content/uploads/2019/03/IBook\\_OCRI.pdf](https://perconsulting.it/wp-content/uploads/2019/03/IBook_OCRI.pdf)

- Avv. Mininno R. (2020), “ CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA : differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni” consultabile su:  
<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-04-10/codice-cesi-d-impresa-differita-1-settembre-2021-entrata-vigore-nuove-disposizioni-135818.php>
- Lamanna F. (2020), “Fallimenti, il decreto liquidità fa slittare di un anno il debutto del nuovo Codice della crisi” consultabile su:  
[https://www.repubblica.it/economia/2020/04/11/news/coronavirus\\_ri-mbalza\\_anche\\_il\\_codice\\_della\\_crisi\\_ecco\\_il\\_motivo\\_del\\_rinvio-253653034/](https://www.repubblica.it/economia/2020/04/11/news/coronavirus_ri-mbalza_anche_il_codice_della_crisi_ecco_il_motivo_del_rinvio-253653034/)
- Galeotti Flori L., “Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” consultabile su  
[https://www.fpcu.it/App\\_Common/Files/FilesEventi/462071/Materiale%20-%20II%20Codice%20della%20crisi%20d%20impresa.pdf](https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/462071/Materiale%20-%20II%20Codice%20della%20crisi%20d%20impresa.pdf)
- Mosco G.D. e Lopreiato S. , “Prime considerazioni a margine del progetto di riforma “Rodorf” delle crisi d’impresa e dell’insolvenza” consultabile su:  
[https://iris.luiss.it/retrieve/handle/11385/171668/61899/Mosco\\_Lopreiato\\_LLRR\\_1\\_2016.pdf](https://iris.luiss.it/retrieve/handle/11385/171668/61899/Mosco_Lopreiato_LLRR_1_2016.pdf)
- Di Giacomo S. (2017), “Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” , Confindustria Firenze, consultabile su:  
<https://www.confindustriafirenze.it/modello-organizzativo-ex-d-lgs-2312001/>
- Avv. Rossi L. (2019), “Insolvenza prospettica tra legge fallimentare e Codice della crisi” consultabile su:  
<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-12-02/insolvenza-prospettica-legge-fallimentare-e-codice-cesi-115303.php>

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2019), “Crisi d’Impresa, Gli Indici dell’Allerta” consultabile su:

[https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi\\_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84](https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84)

- Frattini P. (2020), “La capacità predittiva degli indicatori della crisi” consultabile su:

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-01-15/la-capacita-predittiva-indicatori-crisi-142243.php>

## Riferimenti normativi

Regio decreto 16 marzo 1942, n.267

Artt. n. 2086-2195-2257-2380-bis- 2381-2407-2409-nonies-2435-bis-2475-2476-2484-2486-2741 del Codice Civile

Art. 696-bis Codice di procedura penale

Artt. 317-318-319-319-ter-320-321-322 del Codice Penale

Sentenza n.3472/2011 Cass. Civ.

Decreto legge 14 marzo 2005 n.35

Artt. n. 80 ss-99-101 del Tub

Artt. n. 57- 83 del Tuf

Art. 5 del TUE

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Decreto legge 30 gennaio 1979, n.26

Decreto legge 23 dicembre 2003, n.347

Decreto legge 14 marzo 2005, n.35

Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n.5

Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169

Decreto legge 22 giugno 2012, n.83

Raccomandazione 12 marzo 2014, n.135:

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32014H0135>)

Regolamento n. 848/2015:

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=en>)

Regolamento (CE) n.1346/2000

Sentenza “Eurofood” , Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, C-341/2004

Sentenza “Interedil”, Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2011, C-396/09

Legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. Legge Prodi)

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5 e Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6 (Riforma del Diritto Societario)

Decreto 28 gennaio 2015:  
([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page;jsessionid=q4cV8jXb+6sf2BoCy2FmlJpI?facetNode\\_1=0\\_10&facetNode\\_2=4\\_69&facetNode\\_3=0\\_9&facetNode\\_4=0\\_10\\_63&contentId=SDC119771&previousPage=mg\\_1\\_8](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=q4cV8jXb+6sf2BoCy2FmlJpI?facetNode_1=0_10&facetNode_2=4_69&facetNode_3=0_9&facetNode_4=0_10_63&contentId=SDC119771&previousPage=mg_1_8))

Disegno di legge n.3671-bis:  
([http://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041360.pdf](http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041360.pdf))

Legge 19 ottobre 2017, n.155:  
(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/30/17G00170/sg>)

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14:  
(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg>)

Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n.122

Decreto legge 8 aprile 2020, n.23

Relazione illustrativa del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disegno di legge - atto n.726:  
(<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339575.pdf>)

Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179

Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3

Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219

Legge 7 agosto 2015, n.124

Decreto 24 settembre 2014, n. 202